SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 152

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 1° luglio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 1° luglio 2002, n. **126.**

Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 28 marzo 2001, n. 149, che tra l'altro prevede l'istituzione della difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240, recante disposizioni dirette a disciplinare in via transitoria i procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e i procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni di cui all'articolo 336 del codice civile;

Considerato che, in attesa di una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e per la revisione del procedimento per l'adozione dei provvedimenti indicati nell'articolo 336 del codice civile, ai predetti procedimenti devono continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti;

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare le predette disposizioni transitorie per una tutela effettiva dei diritti del minore e per consentire la regolare prosecuzione dei procedimenti in corso;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240, sono prorogate fino all'entrata in vigore della disciplina sulla difesa d'ufficio e sul patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili, nonché della revisione del procedimento di cui all'articolo 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2003.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0163

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 giugno 2002.

Disposizioni urgenti per fronteggiare i fenomeni di dissesto che hanno interessato la località Marinasco - Strà, nel comune di La Spezia. (Ordinanza n. 3223).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale vengono delegate al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio del comune di La Spezia a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi in località Marinasco;

Visto il piano di interventi trasmesso dal comune di La Spezia con nota n. 479 del 10 aprile 2002;

D'intesa con la regione Liguria;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Prefetto di La Spezia è nominato Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza derivante dal dissesto idrogeologico che interessa la località di Marinasco - Strà del comune di La Spezia.

Art. 2.

1. Per le finalità di cui al precedente art. 1, il Commissario delegato provvede preliminarmente a tutte le indispensabili indagini volte alla individuazione degli interventi urgenti da realizzare successivamente; dette indagini dovranno essere altresì finalizzate alla individuazione delle cause del dissesto, in raccordo con l'opera svolta dai consulenti d'ufficio nominati dall'Autorità giudiziaria.

2. Il Commissario delegato, per le attività di competenza di cui alla presente ordinanza, può avvalersi della collaborazione degli uffici del Provveditorato alle opere pubbliche per la Liguria e dell'amministrazione provinciale di La Spezia, nonché dell'opera di consulenti ed esperti all'uopo nominati.

3. Il Commissario delegato, per le attività di cui al presente provvedimento, è autorizzato ad avvalersi di due unità di personale in servizio presso la prefettura di La Spezia, che potranno effettuare prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 70 ore mensili.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, per le finalità di cui alla presente ordinanza e nel rigoroso rispetto delle determinazioni ed iniziative dell'Autorità giudiziaria, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato, nei limiti strettamente necessari all'attuazione della presente ordinanza, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-*quater*, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di impatto ambientale;

decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999;

decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;

legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12.

Art. 5.

1. Il Commissario delegato, provvede, per il periodo necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, alla concessione di un contributo per autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuata sia stata oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale a seguito dei dissesti di cui in premessa.

2. Il contributo di cui al precedente comma 1 è fissato in € 210,00 mensili nel caso di nuclei familiari composti da una sola persona e fino ad un massimo di € 420,00 mensili nel caso di nuclei familiari composti da più persone.

Art. 6.

1. Per il compimento delle attività di cui alla presente ordinanza, è disposta una assegnazione di € 1.000.000,00 a valere sugli stanziamenti iscritti nell'unità previsionale di base 13.2.1.3 (cap. 974) del Centro di responsabilità n. 13 «Protezione civile», del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Le somme di cui al precedente comma 1 sono trasferite, in deroga alle vigenti norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale, sulla contabilità speciale di tesoreria intestata al Commissario delegato all'uopo istituita.

3. Al termine dell'attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato dovrà fornire al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione sulle iniziative intraprese per il superamento dell'emergenza e sugli esiti delle stesse.

Art. 7.

1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali

oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che dovranno farvi fronte con mezzi propri. Il Dipartimento della protezione civile, altresì, si riserva, ove venga accertata la responsabilità di terzi per il dissesto idrogeologico di cui alla presente ordinanza, la facoltà di intraprendere ogni utile iniziativa legale per la ripetizione delle somme erogate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A08688

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 maggio 2002.

Rettifica al decreto di riconoscimento alla sig.ra De Zela Anamaria Susana Concepcion di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 1° marzo 2002, con il quale si riconosceva il titolo di biologa, conseguito dalla sig.ra De Zela Anamaria Susana Concepcion in Perù, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, si è fatto riferimento ad un cognome inesatto;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dalla sig.ra De Zela Anamaria Susana Concepcion;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 1° marzo 2002, con il quale si riconosceva il titolo di biologa, conseguito dalla sig.ra De Zela Anamaria Susana Concepcion in Perù, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della medesima professione, in tutte le parti in cui si fa riferimento nominativamente alla richiedente è integrato come segue: la frase «Sig.ra De Zela Ana Maria Susana Concepcion» è sostituita con la frase «Sig.ra De Zela Anamaria Susana Concepcion».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 1° marzo 2002.

Roma, 27 maggio 2002

Il direttore generale: MELE

02A07979

DECRETO 4 giugno 2002.

Riconoscimento al sig. Rotilio Jean-Daniel di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Rotilio Jean-Daniel, nato a Neuchatel l'8 gennaio 1970, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico-professionale «Diplome d'ingenieur civil» conseguito presso l'«Ecole polytecnique federale» di Losanna come documentato in data 30 marzo1994 e il titolo di «Docteur es sciences techniques» conseguito presso l'«Ecole Polytechnique federale» di Losanna come documentato in data 6 novembre 1998;

Preso atto che il richiedente è iscritto nel «Registre neuchatelois des architectes et des ingenieurs (ingenieur civil dipl. EPFL)» come documentato in data 18 gennaio 2001 dal «Service de l'Itendance des Batiments de l'Etat»;

Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi nelle sedute dell'11 gennaio 2002 e del 19 febbraio 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto che il richiedente, abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Al sig. Rotilio Jean Daniel, nato a Neuchatel (Svizzera) in data 8 gennaio 1970, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico-professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sez. A, settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 4 giugno 2002

Il direttore generale: MELE

02A07973

DECRETO 4 giugno 2002.

Rettifica al decreto di riconoscimento al sig. Quinziano Pascual di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il proprio decreto datato 9 maggio 2002, con il quale riconosceva il titolo professionale di abogado conseguito in Argentina dal sig. Quinziano Pascual, nato a Vicente Lopez (Argentina) il 15 dicembre 1955, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, il riconoscimento del titolo accademico professionale di abogacia è stato indicato con «titolo accademico professionale venezuelano» e non «titolo accademico professionale argentino»;

Vista l'istanza di correzione inviata dal sig. Quinziano Pascual in data 20 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 9 maggio 2002, con il quale si riconosceva il titolo accademico professionale di abogacia conseguito in Argentina dal sig. Quinziano Pascual quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati, è modificato come segue: «il titolo accademico-professionale venezuelano di abogacia va sostituito con il «titolo accademico professionale argentino di abogacia».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 9 maggio 2002.

Roma, 4 giugno 2002

Il direttore generale: MELE

02A07974

DECRETO 4 giugno 2002.

Estinzione delle procedure di riconoscimento al sig. Debernardi Aldo Franco di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Debernardi Aldo Franco, nato il 16 marzo 1966 ad Aosta, cittadino italiano, diretta ad ottenere, i sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere in Italia;

Preso atto che il richiedente non ha presentato alcuna documentazione;

Considerato che il sig. Debernardi Aldo Franco in data 20 giugno 2001 ha comunicato a questa amministrazione di rinunciare alla procedura di riconoscimento del suo titolo professionale di ingegnere conseguito in Francia;

Ritenuto che la procedura non può essere utilmente proseguita;

Decreta:

La procedura di riconoscimento del titolo professionale di ingegnere del sig. Debernardi Aldo Franco, nato ad Aosta, il 16 marzo 1966 cittadino italiano, è estinta.

Roma, 4 giugno 2002

Il direttore generale: MELE

02A07975

DECRETO 4 giugno 2002.

Rigetto della domanda di riconoscimento alla sig.ra Kestrankova Jana di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizione concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1 comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Kestrankova Jana, nata a Praga l'11 febbraio 1965, cittadina ceca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di dottore commercialista o ragioniere;

Rilevato che la sig.ra Kestrankova Jana è in possesso del titolo accademico «Diplom» conseguito presso la facoltà di commercio dell'Istituto superiore di economia di Praga nell'anno 1987;

Preso atto che la richiedente è iscritta presso il registro dell'Ufficio distrettuale di Praga, sezione per attività professionali private ai «Servizi d'informazione e guida commercio ed attività d'intermediazione interpretariato e traduzioni in lingua tedesca e inglese lavori amministrativi» come documentato in data 21 ottobre 1991;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 25 gennaio 2001 e il relativo parere espresso dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale dei ragionieri che evidenzia che il tipo di attività per cui la Kestrankova è abilitata attraverso la registrazione di cui è in possesso, non corrisponde al profilo della professione di ragioniere o commercialista in Italia. Inoltre ai sensi delle leggi ceche è regolamentata un'attività corrispondente a quella di ragioniere e commercialista in Italia. La richiedente non possiede i titoli richiesti per l'accesso e l'esercizio delle suddette attività nella repubblica ceca. Infatti non possiede, non avendo sostenuto nella repubblica ceca, l'iscrizione al corrispondente albo professionale ceco per attività professionale sia nel campo della revisione contabile che in quello fiscale, ambiti predominanti sia nella professione di ragioniere che in quella di commercialista;

Considerato di conseguenza che i titoli accademico e professionali di cui la Kestrankova è in possesso non consentono l'accesso e l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti in Italia;

Ritenuto quindi che la differenza di formazione accademico-professionale posseduta dalla sig.ra Kestrankova e quella richiesta in Italia è di ampiezza tale da non poter essere colmata neanche da eventuali misure compensative;

Decreta:

L'istanza presentata dalla sig.ra Kestrankova Jana, nata a Praga l'11 febbraio 1965, cittadina ceca, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo professionale di dottore commercialista o ragioniere conseguito nella Repubblica ceca, per le ragioni esposte in motivazione, è respinta.

Roma, 4 giugno 2002

Il direttore generale: MELE

02A07976

DECRETO 4 giugno 2002.

Riconoscimento al sig. Stock Terence di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza del sig. Stock Terence, nato il 15 novembre 1947 a Londra, cittadino inglese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo di chartered engineer, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che è in possesso dei seguenti titoli: «Ordinary National Certificate in Engineering» conseguito nel 1967 presso il «Southgate Technical College» di Londra; «Higher National Certificate in Electrical/Electronic Engineering» conseguito presso la Waltham Forest Technical College & School of Art nel febbraio 1969; «Certificate of Supplementary Studies» conseguito nel 1970;

Preso atto che il richiedente ha dimostrato di essere iscritto al «The Engineering Council» dal giugno 1986, in qualità di chartered engineer, inoltre di essere membro dell'Istitution of Electrical Engineers dal 1084;

Considerata l'esperienza professionale maturata dal richiedente, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 aprile 1999, del 16 dicembre 1999 e del 9 novembre 2001;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Visto il parere espresso dal M.U.R.S.T. in data 23 maggio 2000, ed i pareri del Consiglio nazionale degli ingegneri del 6 giugno 2000;

Considerato che la formazione accademico-professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sez. A, settore dell'informazione dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Stock Terence, nato il 15 novembre 1947 a Londra, cittadino inglese, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri - sez. A, sett. dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 4 giugno 2002

Il direttore generale: MELE

02A07977

DECRETO 4 giugno 2002.

Riconoscimento al sig. Theyssens Han di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del presidente della repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti;

Vista l'istanza del sig. Theyssens Han, nato ad Anversa (Belgio) il 20 ottobre 1963, cittadino belga, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di industrieel Ingenieur, conseguito in Belgio, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegner;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico di «Industrieel Ingenieur» conseguito presso la «Stedelijke Industriale Hogeschool Antwerpen» in data 4 luglio 1991, e della specializzazione in «Elektromechanica»;

Preso atto che il richiedente ha documentato esperienza professionale nel campo ingegneristico;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 9 novembre 2001;

Sentito il parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri sezione B - settore industriale, e dell'esercizio della professione in Italia e che pertanto non appare necessario applicare alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Theyssens Han, nato ad Anversa il 20 ottobre 1973, cittadino belga, è riconosciuto il titolo accademico/professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'accesso all'albo degli ingegneri sez. B - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 4 giugno 2002

Il direttore generale: MELE

02A07978

DECRETO 4 giugno 2002.

Riconoscimento al sig. Linares Gonzales Marcelino di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Linares Gonzales Marcelino, nato a Polito San Juan (Argentina) il 25 febbraio 1960, cittadino spagnolo-argentino, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di engeniero de minas, di cui è in possesso, conseguito in Argentina ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico di engeniero de minas conseguito presso l'Universidad Nacional di San Juan il 12 ottobre 1985;

Preso atto che il richiedente è iscritto nel Consejo profesional de ingenieros y agrimensores di San Juan, come documentato in data 25 aprile 2001;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 settembre 2001;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata e nel parere scritto del 31 ottobre 2001;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere e quella di cui è in possesso l'istante, e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nella seguente materia: tecnica delle costruzioni;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

Considerato che il richiedente ha dimostrato di avere doppia cittadinanza argentina e spagnola, e che in relazione all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la norma più favorevole in quanto l'istante è anche cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea (Spagna);

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Linares Gonzales Marcelino, nato a Polito San Juan il 25 febbraio 1960, cittadino spagnolo-argentino, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A, settore civile e ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale, scritta ed orale, sulla seguente materia: tecniche delle costruzioni; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 4 giugno 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto, consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo quello scritto.

02A07792

DECRETO 4 giugno 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Topatigh Isabella di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Topatigh Isabella, nata a Buenos Aires il 5 marzo 1957, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di asistente social, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di assistente sociale;

Preso atto che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di asistente social presso l'Universidad de Buenos Aires il 18 dicembre 1981;

Considerato che la richiedente è iscritta nel Consejo profesional de graduados en servicio social o trabajo social di Buenos Aires dal 12 marzo 1991;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 19 febbraio 2002;

Considerato il parere prescritto del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria del 6 marzo 2002;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale della richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione B dell'albo degli assistenti sociali e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Isabella Topatigh, nata a Buenos Aires il 5 marzo 1957, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo

professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali, sezione B, e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 4 giugno 2002

Il direttore generale: MELE

02A07793

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 giugno 2002.

Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Catania, di cui al decreto 11 luglio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, concernente norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali è stata istituita la commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con il quale è stata approvata la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo;

Considerato che, avverso la graduatoria della provincia di Catania, sono stati proposti ricorsi giurisdizionali innanzi al T.A.R. Lazio ed al T.A.R. Sicilia - sezione staccata di Catania;

Atteso che, in relazione anche alle eccezioni contenute nei predetti ricorsi ed alla statuizione dell'ordinanza n. 625/02 del 7 marzo 2002 di accoglimento, da parte del TA.R. Sicilia, della domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, è stata riconvocata la menzionata commissione aggiudicatrice;

Viste le risultanze dei verbali della suddetta commissione che, dopo approfondito esame, ha deliberato l'ammissibilità delle offerte della «ISA» S.r.l. e della «GPC» S.r.l., procedendo alla valutazione dei relativi progetti;

Decreta:

Art. 1.

1. La graduatoria, per la provincia di Catania, delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001), è modificata come di seguito indicato:

Regione	Provincia	Pos.	Plico	Mittente	Ubicazione	Punti
SICILIA	CATANIA	1	951	Eurobingo s.r.l.	Catania	71
		2	990	Giocabingo s.r.l.	Acireale	52
		3	1349	Luton s.r.l.	Catania	51
		4	1268	BI	Catania	51
		5	128	Molino Franco	Misterbianco	48
		6	42	Lanza Alfredo	Giarre	46
		7	15	Gioca Bingo	Catania	44
		8	74	Bingo One s.r.l.	Catania	43
		9	1276	GG Gestione Giochi s.r.l.	Catania	43
		10	1350	Luton s.r.l.	Acireale	42
		11	1191	Euroservice cinematografica s.r.l.	Catania	41
		12	825	ISA s.r.l.	Catania	41
		13	1254	Giomax s.r.l.	Catania	39
		14	559	Primal srl	Acireale	37
		15	1270	GG Gestione giochi s.r.l.	Giarre	33
		16	1294	GG Gestione giochi	Motta Sant'Anastasia	30
		17	1192	GPC s.r.l.	Catania	29
		18	556	Primal s.r.l.	Catania	26
		19	382	Linea Arredamenti	Acireale	24
		20	964	Abate Alfio	Adrano	12

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Roma, 13 giugno 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

02A08675

DECRETO 21 giugno 2002.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE. Inserimento di una fascia di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti interministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che occorre inserire nella tabella A - sigarette - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, un prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesto da un fornitore estero;

Considerato, altresì, che occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle A e C, allegate al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella A - sigarette - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 è inserito il seguente prezzo di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA A
SIGARETTE

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
26.94	16.25	27.08	92.23	162.50

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilita dalle tabelle A e C allegate al precitato decreto direttoriale 19 dicembre 2001, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARETTE
(TABELLA A)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARETTE		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
CAMEL FILTERS	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 124.00	€ 130.00	€ 1.30
CAMEL FILTERS	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 124.00	€ 130.00	€ 2.60
CAMEL FILTERS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 124.00	€ 130.00	€ 2.60
CAMEL FILTERS 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 124.00	€ 130.00	€ 2.60
CAMEL LIGHTS 100"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 124.00	€ 130.00	€ 2.60
CAMEL LIGHTS FILTER	Confezione cartoccio da 20 pezzi	€ 124.00	€ 130.00	€ 2.60
CAMEL LIGHTS FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 124.00	€ 130.00	€ 2.60
CAMEL LIGHTS FILTER	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 124.00	€ 130.00	€ 1.30
CAMEL MEDIUM	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 124.00	€ 130.00	€ 2.60
CAMEL ORIGINAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 124.00	€ 130.00	€ 2.60
CAMEL SUPERLIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 124.00	€ 130.00	€ 2.60
CAPRI LEGGERA LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150.00	€ 155.00	€ 3.10
CAPRI MENTHOL	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150.00	€ 155.00	€ 3.10
CAPRI SUPERLEGGERA	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150.00	€ 155.00	€ 3.10
CARTIER VENDOME LUXURY SLIM FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 155.00	€ 160.00	€ 3.20
CARTIER VENDOME ULTRA LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 155.00	€ 160.00	€ 3.20
CORTINA SUPER SLIM ULTRA LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150.00	€ 155.00	€ 3.10
CORTINA SUPER ULTRA LIGHTS K.S.F.	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150.00	€ 155.00	€ 3.10
DUNHILL INTERNATIONAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 155.00	€ 160.00	€ 3.20
DUNHILL K.S. FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 155.00	€ 160.00	€ 3.20
DUNHILL LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 155.00	€ 160.00	€ 3.20
FINE 120 VIRGINIA BLEND	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 155.00	€ 160.00	€ 3.20

SIGARETTE		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
GAULOISES BLONDES FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 122.50	€ 125.00	€ 2.50
GAULOISES BLONDES LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 122.50	€ 125.00	€ 2.50
GAULOISES BLONDES ULTRA LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 122.50	€ 125.00	€ 2.50
GAULOISES BRUNES	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 135.00	€ 140.00	€ 2.80
GITANES CAPORAL	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150.00	€ 155.00	€ 3.10
GITANES CAPORAL BOUT FILTRE	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150.00	€ 155.00	€ 3.10
HB K.S.F.	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150.00	€ 155.00	€ 3.10
KENT K.S.F.	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150.00	€ 155.00	€ 3.10
KIM MENTHOL LEGGERA	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147.50	€ 150.00	€ 3.00
KIM SUPERLEGGERA	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147.50	€ 150.00	€ 3.00
KIM ULTRA SLIM LEGGERA	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147.50	€ 150.00	€ 3.00
KIM ULTRA SLIM SUPERLEGGERA	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147.50	€ 150.00	€ 3.00
MILD SEVEN CHARCOAL FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150.00	€ 155.00	€ 3.10
MILD SEVEN LIGHTS CHARCOAL FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150.00	€ 155.00	€ 3.10
MILD SEVEN SUPER LIGHTS CHARCOAL FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150.00	€ 155.00	€ 3.10
MORE 120"S FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150.00	€ 155.00	€ 3.10
MORE MENTHOL 120"S	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150.00	€ 155.00	€ 3.10
MORE SPECIAL MILD 120"S FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150.00	€ 155.00	€ 3.10
PALL MALL FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 115.00	€ 120.00	€ 2.40
PALL MALL FILTER 10'S	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 115.00	€ 120.00	€ 1.20
PALL MALL LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 115.00	€ 120.00	€ 2.40
PALL MALL LIGHTS 10'S	Confezione astuccio da 10 pezzi	€ 115.00	€ 120.00	€ 1.20
PALL MALL SPECIAL ONE	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 115.00	€ 120.00	€ 2.40
PALL MALL ULTRA LIGHTS	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 115.00	€ 120.00	€ 2.40
ROTHMANS INTERNATIONAL FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 155.00	€ 162.50	€ 3.25
ROTHMANS K.S.FILTER TIPPED	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 150.00	€ 155.00	€ 3.10
SALEM MENTHOL FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 147.00	€ 150.00	€ 3.00
ST. MORITZ GOLD BAND MENTHOL FILTER	Confezione astuccio da 20 pezzi	€ 155.00	€ 162.50	€ 3.25

TABACCO DA FUMO
(TABELLA C)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

TRINCIATI PER SIGARETTE		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
GAULOISES CAPORAL	Confezione da 50 grammi	€ 82.00	€ 84.00	€ 4.20

TRINCIATI PER PIPA		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
AMPHORA BLACK SPECIAL RESERVE	Confezione da 50 grammi	€ 109.00	€ 140.00	€ 7.00
AMPHORA FULL AROMA	Confezione da 50 grammi	€ 104.00	€ 120.00	€ 6.00
AMPHORA GOLDEN SPECIAL RESERVE	Confezione da 50 grammi	€ 109.00	€ 140.00	€ 7.00
AMPHORA REGULAR	Confezione da 50 grammi	€ 104.00	€ 120.00	€ 6.00
AMPHORA RICH AROMA	Confezione da 50 grammi	€ 104.00	€ 120.00	€ 6.00
AMSTERDAMER	Confezione da 50 grammi	€ 96.00	€ 98.00	€ 4.90

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2002
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 134

02A08686

DECRETO 21 giugno 2002.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE. Inserimento di due fasce di prezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti interministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerato che occorre inserire nella tabella B - sigari - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001, alcuni prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale espressamente richiesti da un fornitore estero;

Considerato, altresì, che occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabella B, allegata al citato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nella tabella B - sigari - allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 sono inseriti i seguenti prezzi di vendita al pubblico per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

TABELLA B
SIGARI

PREZZO RICHIESTO DAL FORNITORE (COMPRESE LE SPESE DI DISTRIBUZIONE)	IMPORTO SPETTANTE AL RIVENDITORE (AGGIO)	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
1.369,07	272,00	453,33	625,60	2.720,00
2.516,67	500,00	833,33	1150,00	5.000,00

Art. 2.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilita dalla tabella B allegate al precitato decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARI
(TABELLA B
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
AVO DOMAINE 10	Confezione da 25 pezzi	€ 1.660,00	€ 1.680,00	€ 210,00
AVO DOMAINE 10	Confezione da 4 pezzi	€ 1.660,00	€ 1.680,00	€ 33,60
AVO DOMAINE 10	Confezione da 1 pezzo	€ 1.660,00	€ 1.680,00	€ 8,40
AVO DOMAINE 20	Confezione da 4 pezzi	€ 1.560,00	€ 1.580,00	€ 31,60
AVO DOMAINE 20	Confezione da 25 pezzi	€ 1.560,00	€ 1.580,00	€ 197,50
AVO DOMAINE 20	Confezione da 1 pezzo	€ 1.560,00	€ 1.580,00	€ 7,90
AVO DOMAINE 30	Confezione da 4 pezzi	€ 1.980,00	€ 2.000,00	€ 40,00
AVO DOMAINE 30	Confezione da 25 pezzi	€ 1.980,00	€ 2.000,00	€ 250,00
AVO DOMAINE 30	Confezione da 1 pezzo	€ 1.980,00	€ 2.000,00	€ 10,00
AVO DOMAINE 40	Confezione da 25 pezzi	€ 1.880,00	€ 1.900,00	€ 237,50
AVO DOMAINE 40	Confezione da 4 pezzi	€ 1.880,00	€ 1.900,00	€ 38,00
AVO DOMAINE 40	Confezione da 1 pezzo	€ 1.880,00	€ 1.900,00	€ 9,50
AVO DOMAINE 50	Confezione da 1 pezzo	€ 1.880,00	€ 1.900,00	€ 9,50
AVO DOMAINE 50	Confezione da 25 pezzi	€ 1.880,00	€ 1.900,00	€ 237,50
AVO DOMAINE 50	Confezione da 4 pezzi	€ 1.880,00	€ 1.900,00	€ 38,00
AVO DOMAINE 60	Confezione da 25 pezzi	€ 1.360,00	€ 1.380,00	€ 172,50
AVO DOMAINE 60	Confezione da 1 pezzo	€ 1.360,00	€ 1.380,00	€ 6,90
AVO DOMAINE 60	Confezione da 5 pezzi	€ 1.360,00	€ 1.380,00	€ 34,50
AVO DOMAINE ASSORTMENT	Confezione da 3 pezzi	€ 1.760,00	€ 1.800,00	€ 27,00
AVO DOMAINE CLASICOS	Confezione da 3 pezzi	€ 1.660,00	€ 1.700,00	€ 25,50
AVO DOMAINE FIGURADOS	Confezione da 3 pezzi	€ 1.760,00	€ 1.800,00	€ 27,00
AVO NOTTURNO TUBOS XO SERIE QUARTETTO	Confezione da 4 pezzi	€ 1.300,00	€ 1.320,00	€ 26,40
AVO NOTTURNO TUBOS XO SERIE QUARTETTO	Confezione da 20 pezzi	€ 1.300,00	€ 1.320,00	€ 132,00
AVO NOTTURNO TUBOS XO SERIE QUARTETTO	Confezione da 1 pezzo	€ 1.300,00	€ 1.320,00	€ 6,60

SIGARI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
AVO XO ALLEGRO	Confezione da 5 pezzi	€ 1.040,00	€ 1.060,00	€ 26,50
AVO XO ALLEGRO	Confezione da 25 pezzi	€ 1.040,00	€ 1.060,00	€ 132,50
AVO XO ALLEGRO	Confezione da 1 pezzo	€ 1.040,00	€ 1.060,00	€ 5,30
AVO XO INTERMEZZO	Confezione da 4 pezzi	€ 1.400,00	€ 1.440,00	€ 28,80
AVO XO INTERMEZZO	Confezione da 25 pezzi	€ 1.400,00	€ 1.440,00	€ 180,00
AVO XO INTERMEZZO	Confezione da 1 pezzo	€ 1.400,00	€ 1.440,00	€ 7,20
AVO XO MAESTOSO	Confezione da 25 pezzi	€ 1.720,00	€ 1.760,00	€ 220,00
AVO XO MAESTOSO	Confezione da 4 pezzi	€ 1.720,00	€ 1.760,00	€ 35,20
AVO XO MAESTOSO	Confezione da 1 pezzo	€ 1.720,00	€ 1.760,00	€ 8,80
AVO XO NOTTURNO	Confezione da 5 pezzi	€ 1.200,00	€ 1.220,00	€ 30,50
AVO XO NOTTURNO	Confezione da 25 pezzi	€ 1.200,00	€ 1.220,00	€ 152,50
AVO XO NOTTURNO	Confezione da 1 pezzo	€ 1.200,00	€ 1.220,00	€ 6,10
AVO XO PRELUDIO	Confezione da 5 pezzi	€ 1.300,00	€ 1.320,00	€ 33,00
AVO XO PRELUDIO	Confezione da 25 pezzi	€ 1.300,00	€ 1.320,00	€ 165,00
AVO XO PRELUDIO	Confezione da 1 pezzo	€ 1.300,00	€ 1.320,00	€ 6,60
AVO XO PRESTO	Confezione da 5 pezzi	€ 1.040,00	€ 1.060,00	€ 26,50
AVO XO PRESTO	Confezione da 25 pezzi	€ 1.040,00	€ 1.060,00	€ 132,50
AVO XO PRESTO	Confezione da 1 pezzo	€ 1.040,00	€ 1.060,00	€ 5,30
DAVIDOFF 1000	Confezione da 5 pezzi	€ 1.300,00	€ 1.320,00	€ 33,00
DAVIDOFF 1000	Confezione da 25 pezzi	€ 1.300,00	€ 1.320,00	€ 165,00
DAVIDOFF 1000	Confezione da 1 pezzo	€ 1.300,00	€ 1.320,00	€ 6,60
DAVIDOFF 2000	Confezione da 25 pezzi	€ 1.700,00	€ 1.740,00	€ 217,50
DAVIDOFF 2000	Confezione da 5 pezzi	€ 1.700,00	€ 1.740,00	€ 43,50
DAVIDOFF 2000	Confezione da 1 pezzo	€ 1.700,00	€ 1.740,00	€ 8,70
DAVIDOFF 2000 TUBOS	Confezione da 20 pezzi	€ 1.800,00	€ 1.840,00	€ 184,00
DAVIDOFF 2000 TUBOS	Confezione da 4 pezzi	€ 1.800,00	€ 1.840,00	€ 36,80
DAVIDOFF 2000 TUBOS	Confezione da 1 pezzo	€ 1.800,00	€ 1.840,00	€ 9,20
DAVIDOFF 3000	Confezione da 5 pezzi	€ 1.900,00	€ 1.920,00	€ 48,00
DAVIDOFF 3000	Confezione da 1 pezzo	€ 1.900,00	€ 1.920,00	€ 9,60
DAVIDOFF 3000	Confezione da 25 pezzi	€ 1.900,00	€ 1.920,00	€ 240,00
DAVIDOFF 4000	Confezione da 5 pezzi	€ 2.300,00	€ 2.320,00	€ 58,00
DAVIDOFF 4000	Confezione da 25 pezzi	€ 2.300,00	€ 2.320,00	€ 290,00
DAVIDOFF 4000	Confezione da 1 pezzo	€ 2.300,00	€ 2.320,00	€ 11,60
DAVIDOFF 5000	Confezione da 25 pezzi	€ 2.400,00	€ 2.440,00	€ 305,00
DAVIDOFF 5000	Confezione da 5 pezzi	€ 2.400,00	€ 2.440,00	€ 61,00
DAVIDOFF 5000	Confezione da 1 pezzo	€ 2.400,00	€ 2.440,00	€ 12,20
DAVIDOFF AMBASSADRICE	Confezione da 25 pezzi	€ 1.160,00	€ 1.180,00	€ 147,50
DAVIDOFF AMBASSADRICE	Confezione da 5 pezzi	€ 1.160,00	€ 1.180,00	€ 29,50
DAVIDOFF AMBASSADRICE	Confezione da 10 pezzi	€ 1.160,00	€ 1.180,00	€ 59,00
DAVIDOFF AMBASSADRICE	Confezione da 1 pezzo	€ 1.160,00	€ 1.180,00	€ 5,90
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.3 TUBOS	Confezione da 1 pezzo	€ 3.100,00	€ 3.200,00	€ 16,00
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.3 TUBOS	Confezione da 3 pezzi	€ 3.100,00	€ 3.200,00	€ 48,00
DAVIDOFF ANIVERSARIO N.3 TUBOS	Confezione da 20 pezzi	€ 3.100,00	€ 3.200,00	€ 320,00
DAVIDOFF DOUBLE R	Confezione da 25 pezzi	€ 4.980,00	€ 5.000,00	€ 625,00
DAVIDOFF DOUBLE R	Confezione da 4 pezzi	€ 4.980,00	€ 5.000,00	€ 100,00
DAVIDOFF DOUBLE R	Confezione da 10 pezzi	€ 4.980,00	€ 5.000,00	€ 250,00
DAVIDOFF DOUBLE R	Confezione da 1 pezzo	€ 4.980,00	€ 5.000,00	€ 25,00
DAVIDOFF GRAND CRU N. 4	Confezione da 25 pezzi	€ 1.600,00	€ 1.640,00	€ 205,00
DAVIDOFF GRAND CRU N. 4	Confezione da 5 pezzi	€ 1.600,00	€ 1.640,00	€ 41,00
DAVIDOFF GRAND CRU N. 4	Confezione da 1 pezzo	€ 1.600,00	€ 1.640,00	€ 8,20
DAVIDOFF GRAND CRU N.1	Confezione da 5 pezzi	€ 2.300,00	€ 2.320,00	€ 58,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.1	Confezione da 25 pezzi	€ 2.300,00	€ 2.320,00	€ 290,00

SIGARI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
DAVIDOFF GRAND CRU N.1	Confezione da 1 pezzo	€ 2.300,00	€ 2.320,00	€ 11,60
DAVIDOFF GRAND CRU N.2	Confezione da 5 pezzi	€ 2.100,00	€ 2.140,00	€ 53,50
DAVIDOFF GRAND CRU N.2	Confezione da 25 pezzi	€ 2.100,00	€ 2.140,00	€ 267,50
DAVIDOFF GRAND CRU N.2	Confezione da 1 pezzo	€ 2.100,00	€ 2.140,00	€ 10,70
DAVIDOFF GRAND CRU N.3	Confezione da 25 pezzi	€ 1.800,00	€ 1.840,00	€ 230,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.3	Confezione da 5 pezzi	€ 1.800,00	€ 1.840,00	€ 46,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.3	Confezione da 1 pezzo	€ 1.800,00	€ 1.840,00	€ 9,20
DAVIDOFF GRAND CRU N.5	Confezione da 25 pezzi	€ 1.300,00	€ 1.320,00	€ 165,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.5	Confezione da 5 pezzi	€ 1.300,00	€ 1.320,00	€ 33,00
DAVIDOFF GRAND CRU N.5	Confezione da 1 pezzo	€ 1.300,00	€ 1.320,00	€ 6,60
DAVIDOFF LONSDALE	Confezione da 5 pezzi	€ 2.380,00	€ 2.400,00	€ 60,00
DAVIDOFF LONSDALE	Confezione da 1 pezzo	€ 2.380,00	€ 2.400,00	€ 12,00
DAVIDOFF LONSDALE	Confezione da 25 pezzi	€ 2.380,00	€ 2.400,00	€ 300,00
DAVIDOFF N.1	Confezione da 25 pezzi	€ 2.700,00	€ 2.720,00	€ 340,00
DAVIDOFF N.1	Confezione da 1 pezzo	€ 2.700,00	€ 2.720,00	€ 13,60
DAVIDOFF N.1	Confezione da 10 pezzi	€ 2.700,00	€ 2.720,00	€ 136,00
DAVIDOFF N.1	Confezione da 5 pezzi	€ 2.700,00	€ 2.720,00	€ 68,00
DAVIDOFF N.2	Confezione da 25 pezzi	€ 2.300,00	€ 2.340,00	€ 292,50
DAVIDOFF N.2	Confezione da 5 pezzi	€ 2.300,00	€ 2.340,00	€ 58,50
DAVIDOFF N.2	Confezione da 1 pezzo	€ 2.300,00	€ 2.340,00	€ 11,70
DAVIDOFF N.2	Confezione da 10 pezzi	€ 2.300,00	€ 2.340,00	€ 117,00
DAVIDOFF N.2 TUBOS	Confezione da 4 pezzi	€ 2.500,00	€ 2.540,00	€ 50,80
DAVIDOFF N.2 TUBOS	Confezione da 20 pezzi	€ 2.500,00	€ 2.540,00	€ 254,00
DAVIDOFF N.2 TUBOS	Confezione da 1 pezzo	€ 2.500,00	€ 2.540,00	€ 12,70
DAVIDOFF N.3	Confezione da 25 pezzi	€ 1.300,00	€ 1.320,00	€ 165,00
DAVIDOFF N.3	Confezione da 5 pezzi	€ 1.300,00	€ 1.320,00	€ 33,00
DAVIDOFF N.3	Confezione da 1 pezzo	€ 1.300,00	€ 1.320,00	€ 6,60
DAVIDOFF PETIT CORONA	Confezione da 25 pezzi	€ 1.760,00	€ 1.800,00	€ 225,00
DAVIDOFF PETIT CORONA	Confezione da 5 pezzi	€ 1.760,00	€ 1.800,00	€ 45,00
DAVIDOFF PETIT CORONA	Confezione da 1 pezzo	€ 1.760,00	€ 1.800,00	€ 9,00
DAVIDOFF ROBUSTO	Confezione da 4 pezzi	€ 2.580,00	€ 2.600,00	€ 52,00
DAVIDOFF ROBUSTO	Confezione da 1 pezzo	€ 2.580,00	€ 2.600,00	€ 13,00
DAVIDOFF ROBUSTO	Confezione da 25 pezzi	€ 2.580,00	€ 2.600,00	€ 325,00
DAVIDOFF SHORT T	Confezione da 4 pezzi	€ 2.300,00	€ 2.320,00	€ 46,40
DAVIDOFF SHORT T	Confezione da 20 pezzi	€ 2.300,00	€ 2.320,00	€ 232,00
DAVIDOFF SHORT T	Confezione da 1 pezzo	€ 2.300,00	€ 2.320,00	€ 11,60
DAVIDOFF SPECIAL B	Confezione da 25 pezzi	€ 2.300,00	€ 2.320,00	€ 290,00
DAVIDOFF SPECIAL B	Confezione da 5 pezzi	€ 2.300,00	€ 2.320,00	€ 58,00
DAVIDOFF SPECIAL B	Confezione da 1 pezzo	€ 2.300,00	€ 2.320,00	€ 11,60
DAVIDOFF SPECIAL R	Confezione da 4 pezzi	€ 2.300,00	€ 2.340,00	€ 46,80
DAVIDOFF SPECIAL R	Confezione da 25 pezzi	€ 2.300,00	€ 2.340,00	€ 292,50
DAVIDOFF SPECIAL R	Confezione da 1 pezzo	€ 2.300,00	€ 2.340,00	€ 11,70
DAVIDOFF SPECIAL R TUBOS	Confezione da 3 pezzi	€ 2.500,00	€ 2.540,00	€ 38,10
DAVIDOFF SPECIAL R TUBOS	Confezione da 20 pezzi	€ 2.500,00	€ 2.540,00	€ 254,00
DAVIDOFF SPECIAL R TUBOS	Confezione da 1 pezzo	€ 2.500,00	€ 2.540,00	€ 12,70
DAVIDOFF SPECIAL T	Confezione da 4 pezzi	€ 2.700,00	€ 2.740,00	€ 54,80
DAVIDOFF SPECIAL T	Confezione da 20 pezzi	€ 2.700,00	€ 2.740,00	€ 274,00
DAVIDOFF SPECIAL T	Confezione da 1 pezzo	€ 2.700,00	€ 2.740,00	€ 13,70
DAVIDOFF TUBOS ASSORTMENT	Confezione da 3 pezzi	€ 2.300,00	€ 2.320,00	€ 34,80
PRIVATE STOCK n. 1	Confezione da 5 pezzi	€ 1.040,00	€ 1.080,00	€ 27,00
PRIVATE STOCK n. 1	Confezione da 25 pezzi	€ 1.040,00	€ 1.080,00	€ 135,00
PRIVATE STOCK n. 1	Confezione da 1 pezzo	€ 1.040,00	€ 1.080,00	€ 5,40

SIGARI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
PRIVATE STOCK n. 10	Confezione da 25 pezzi	€ 620,00	€ 640,00	€ 80,00
PRIVATE STOCK n. 10	Confezione da 5 pezzi	€ 620,00	€ 640,00	€ 16,00
PRIVATE STOCK n. 10	Confezione da 1 pezzo	€ 620,00	€ 640,00	€ 3,20
PRIVATE STOCK n. 11	Confezione da 25 pezzi	€ 780,00	€ 800,00	€ 100,00
PRIVATE STOCK n. 11	Confezione da 4 pezzi	€ 780,00	€ 800,00	€ 16,00
PRIVATE STOCK n. 11	Confezione da 1 pezzo	€ 780,00	€ 800,00	€ 4,00
PRIVATE STOCK n. 12	Confezione da 25 pezzi	€ 580,00	€ 600,00	€ 75,00
PRIVATE STOCK n. 12	Confezione da 5 pezzi	€ 580,00	€ 600,00	€ 15,00
PRIVATE STOCK n. 12	Confezione da 1 pezzo	€ 580,00	€ 600,00	€ 3,00
PRIVATE STOCK n. 14	Confezione da 25 pezzi	€ 1.000,00	€ 1.040,00	€ 130,00
PRIVATE STOCK n. 14	Confezione da 4 pezzi	€ 1.000,00	€ 1.040,00	€ 20,80
PRIVATE STOCK n. 14	Confezione da 1 pezzo	€ 1.000,00	€ 1.040,00	€ 5,20
PRIVATE STOCK n. 2	Confezione da 25 pezzi	€ 880,00	€ 900,00	€ 112,50
PRIVATE STOCK n. 2	Confezione da 5 pezzi	€ 880,00	€ 900,00	€ 22,50
PRIVATE STOCK n. 2	Confezione da 1 pezzo	€ 880,00	€ 900,00	€ 4,50
PRIVATE STOCK n. 3	Confezione da 25 pezzi	€ 740,00	€ 760,00	€ 95,00
PRIVATE STOCK n. 3	Confezione da 5 pezzi	€ 740,00	€ 760,00	€ 19,00
PRIVATE STOCK n. 3	Confezione da 1 pezzo	€ 740,00	€ 760,00	€ 3,80
PRIVATE STOCK n. 4	Confezione da 5 pezzi	€ 740,00	€ 760,00	€ 19,00
PRIVATE STOCK n. 4	Confezione da 25 pezzi	€ 740,00	€ 760,00	€ 95,00
PRIVATE STOCK n. 4	Confezione da 1 pezzo	€ 740,00	€ 760,00	€ 3,80
PRIVATE STOCK n. 5	Confezione da 25 pezzi	€ 780,00	€ 800,00	€ 100,00
PRIVATE STOCK n. 5	Confezione da 5 pezzi	€ 780,00	€ 800,00	€ 20,00
PRIVATE STOCK n. 5	Confezione da 1 pezzo	€ 780,00	€ 800,00	€ 4,00
PRIVATE STOCK n. 6	Confezione da 25 pezzi	€ 780,00	€ 800,00	€ 100,00
PRIVATE STOCK n. 6	Confezione da 5 pezzi	€ 780,00	€ 800,00	€ 20,00
PRIVATE STOCK n. 6	Confezione da 1 pezzo	€ 780,00	€ 800,00	€ 4,00
PRIVATE STOCK n. 7	Confezione da 25 pezzi	€ 680,00	€ 700,00	€ 87,50
PRIVATE STOCK n. 7	Confezione da 5 pezzi	€ 680,00	€ 700,00	€ 17,50
PRIVATE STOCK n. 7	Confezione da 1 pezzo	€ 680,00	€ 700,00	€ 3,50
PRIVATE STOCK n. 8	Confezione da 25 pezzi	€ 620,00	€ 640,00	€ 80,00
PRIVATE STOCK n. 8	Confezione da 5 pezzi	€ 620,00	€ 640,00	€ 16,00
PRIVATE STOCK n. 8	Confezione da 1 pezzo	€ 620,00	€ 640,00	€ 3,20
PRIVATE STOCK n. 9	Confezione da 25 pezzi	€ 520,00	€ 540,00	€ 67,50
PRIVATE STOCK n. 9	Confezione da 1 pezzo	€ 520,00	€ 540,00	€ 2,70
PRIVATE STOCK n. 9	Confezione da 5 pezzi	€ 520,00	€ 540,00	€ 13,50
THE GRIFFIN"s 100	Confezione da 25 pezzi	€ 1.300,00	€ 1.320,00	€ 165,00
THE GRIFFIN"s 100	Confezione da 5 pezzi	€ 1.300,00	€ 1.320,00	€ 33,00
THE GRIFFIN"s 100	Confezione da 1 pezzo	€ 1.300,00	€ 1.320,00	€ 6,60
THE GRIFFIN"s 200	Confezione da 25 pezzi	€ 1.360,00	€ 1.380,00	€ 172,50
THE GRIFFIN"s 200	Confezione da 5 pezzi	€ 1.360,00	€ 1.380,00	€ 34,50
THE GRIFFIN"s 200	Confezione da 1 pezzo	€ 1.360,00	€ 1.380,00	€ 6,90
THE GRIFFIN"s 300	Confezione da 25 pezzi	€ 1.300,00	€ 1.320,00	€ 165,00
THE GRIFFIN"s 300	Confezione da 5 pezzi	€ 1.300,00	€ 1.320,00	€ 33,00
THE GRIFFIN"s 300	Confezione da 1 pezzo	€ 1.300,00	€ 1.320,00	€ 6,60
THE GRIFFIN"s 500	Confezione da 25 pezzi	€ 1.100,00	€ 1.120,00	€ 140,00
THE GRIFFIN"s 500	Confezione da 5 pezzi	€ 1.100,00	€ 1.120,00	€ 28,00
THE GRIFFIN"s 500	Confezione da 1 pezzo	€ 1.100,00	€ 1.120,00	€ 5,60
THE GRIFFIN"S No.500 MADURO	Confezione da 25 pezzi	€ 1.100,00	€ 1.120,00	€ 140,00
THE GRIFFIN"S No.500 MADURO	Confezione da 5 pezzi	€ 1.100,00	€ 1.120,00	€ 28,00
THE GRIFFIN"S No.500 MADURO	Confezione da 1 pezzo	€ 1.100,00	€ 1.120,00	€ 5,60

SIGARI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
THE GRIFFIN"s ROBUSTO	Confezione da 25 pezzi	€ 1.300,00	€ 1.320,00	€ 165,00
THE GRIFFIN"s ROBUSTO	Confezione da 4 pezzi	€ 1.300,00	€ 1.320,00	€ 26,40
THE GRIFFIN"s ROBUSTO	Confezione da 1 pezzo	€ 1.300,00	€ 1.320,00	€ 6,60
THE GRIFFIN"S TORO MADURO	Confezione da 4 pezzi	€ 1.560,00	€ 1.580,00	€ 31,60
THE GRIFFIN"S TORO MADURO	Confezione da 25 pezzi	€ 1.560,00	€ 1.580,00	€ 197,50
THE GRIFFIN"S TORO MADURO	Confezione da 1 pezzo	€ 1.560,00	€ 1.580,00	€ 7,90
THE GRIFFIN"S TOROS	Confezione da 4 pezzi	€ 1.560,00	€ 1.580,00	€ 31,60
THE GRIFFIN"S TOROS	Confezione da 25 pezzi	€ 1.560,00	€ 1.580,00	€ 197,50
THE GRIFFIN"S TOROS	Confezione da 1 pezzo	€ 1.560,00	€ 1.580,00	€ 7,90
ZINO CLASSIC BRASIL	Confezione da 5 pezzi	€ 480,00	€ 500,00	€ 12,50
ZINO CLASSIC BRASIL	Confezione da 20 pezzi	€ 480,00	€ 500,00	€ 50,00
ZINO CLASSIC BRASIL	Confezione da 1 pezzo	€ 480,00	€ 500,00	€ 2,50
ZINO CLASSIC SUMATRA	Confezione da 5 pezzi	€ 480,00	€ 500,00	€ 12,50
ZINO CLASSIC SUMATRA	Confezione da 20 pezzi	€ 480,00	€ 500,00	€ 50,00
ZINO CLASSIC SUMATRA	Confezione da 1 pezzo	€ 480,00	€ 500,00	€ 2,50
ZINO RELAX BRASIL	Confezione da 20 pezzi	€ 480,00	€ 500,00	€ 50,00
ZINO RELAX BRASIL	Confezione da 5 pezzi	€ 480,00	€ 500,00	€ 12,50
ZINO RELAX BRASIL	Confezione da 1 pezzo	€ 480,00	€ 500,00	€ 2,50
ZINO RELAX SUMATRA	Confezione da 20 pezzi	€ 480,00	€ 500,00	€ 50,00
ZINO RELAX SUMATRA	Confezione da 5 pezzi	€ 480,00	€ 500,00	€ 12,50
ZINO RELAX SUMATRA	Confezione da 1 pezzo	€ 480,00	€ 500,00	€ 2,50
SIGARETTI NATURALI		Da € Kg Conv.le	A € Kg Conv.le	Pari a € Confezione
JOSE" L. PIEDRA MINI	Confezione da 20 pezzi	€ 124,00	€ 104,00	€ 5,20
PARTAGAS MINI	Confezione da 20 pezzi	€ 240,00	€ 200,00	€ 10,00
QUINTERO MINI	Confezione da 20 pezzi	€ 160,00	€ 140,00	€ 7,00
ZINO CIGARILLO SUMATRA	Confezione da 20 pezzi	€ 156,00	€ 160,00	€ 8,00
ZINO MINI CIGARILLOS	Confezione da 2 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 0,70
ZINO MINI CIGARILLOS	Confezione da 20 pezzi	€ 130,00	€ 140,00	€ 7,00

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2002

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2002
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 135

02A08687

DECRETO 25 giugno 2002.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2002, ai mutui stipulati, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 2002;

Vista la misura del tasso EURIBOR n. 365/360 a tre mesi rilevato per il mese di maggio 2002 sul circuito Reuters;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7, della legge n. 500/1992, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 4,901%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR: 3,515%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per i mutui, previsti dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, regolati a tasso variabile e stipulati anteriormente alla data del 29 marzo 1999, è pari al 4,60%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2002 è pari al 5,40%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2002

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

02A08725

DECRETO 25 giugno 2002.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi, per il periodo 1º luglio-31 dicembre 2002, ai mutui destinati alla realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS stipulati in data anteriore al 29 marzo 1999.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990 e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di

interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con il suddetto decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, è stato stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998, il quale stabilisce che il tasso che sostituisce il RIBOR è l'EURIBOR;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il dato relativo al rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta riferito al mese di maggio 2002;

Vista la misura del tasso EURIBOR n. 365/360 a tre mesi rilevato per il mese di maggio 2002 sul circuito Reuters;

Visto che i parametri suddetti, da utilizzarsi per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, sono pari a:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 4,901%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR: 3,515%;

Ritenuti validi i dati sopra indicati;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri dell'EURIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile e stipulate anteriormente alla data del 29 marzo 1999 è pari al 4,60%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2002 è pari al 5,40%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2002

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

02A08726

DECRETO 26 giugno 2002.

Tasso di riferimento da applicare per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2002 alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1986, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è denominato al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti ministeriali del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993, concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento variabili per mutui di cui alle leggi suindicate;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998, con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR è istituito dall'EURIBOR;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate negli anni 1999 e 2000;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, recante «Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144» e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Viste le misure del tasso EURIBOR 365/360 a tre mesi e ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di maggio 2002 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 3,515% e 3,467%;

Vista la lettera del 20 giugno 2002, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per i predetti mutui per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2002;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2002 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 4,45% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 4,30 per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 4,55% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 4,60% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 4,55% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998 - 28 maggio 1999.

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui la presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2002

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

02A08720

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 giugno 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Methotrexate GNR».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta GNR S.p.a. datata 23 aprile 2002, titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

METHOTREXATE GNR - 5 fiale 50 mg/5 ml - A.I.C. n. 028747 018 - ditta: GNR S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 giugno 2002

Il dirigente: GUARINO

02A08674

DECRETO 18 giugno 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eutirox».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto D.D. 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione in commercio ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta Bracco S.p.a. datata 11 aprile 2002, titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

EUTIROX - «25» blister 50 cpr mcg - A.I.C. n. 024402 048 - ditta: Bracco S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 18 giugno 2002

Il dirigente: GUARINO

02A08673

DECRETO 21 giugno 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isosorbide mononitrato».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2002 - supplemento ordinario n. 116, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni

e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta EG S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ISOSORBIDE MONONITRATO - «60 mg compresse rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C. 029558 044 - ditta: EG S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alle ditte interessate.

Roma, 21 giugno 2002

Il dirigente: GUARINO

02A08670

DECRETO 21 giugno 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Majorpen».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda della ditta DOC Generici S.r.l. datata 20 marzo 2002, titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/S.L.488-99/D5 del 29 settembre 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

MAJORPEN:

«500» 12 capsule - A.I.C. n. 023108 083;

«125» sciroppo 100 ml - A.I.C. n. 023108 121;

«1000» 1 flacone + 1 f. solv. - A.I.C. n. 023108 160;

ditta: Doc Generici S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 giugno 2002

Il dirigente: GUARINO

02A08671

DECRETO 21 giugno 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Digoxina Nativelle».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il D.D. 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 20 luglio 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 17 aprile 2002, della ditta Procter & Gamble S.r.l., titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/L.488-99/D1 del 7 luglio 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

DIGOXINA NATIVELLE:

40 compresse 0,250 mg - A.I.C. n. 027419 011;

25 compresse 0,125 mg - A.I.C. n. 027419 035;

ditta: Procter & Gamble S.r.l.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 21 giugno 2002

Il dirigente: GUARINO

02A08672

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 aprile 2002.

Riconoscimento alla prof.ssa Jacqueline Ettore di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE

PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente comprovata;

Decreta:

1. I seguenti titoli: diploma di istruzione superiore: «Diplome de maitrise», conseguito presso l'Università Paul Valery di Montpellier III il 25 settembre 1982; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificat d'aptitude du professorat de l'enseignement secondaire» (CAPES), con superamento dell'esame professionale che fa seguito all'anno di tirocinio (decreto dell'Académie di Montpellier in data 18 ottobre 1999), posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Ettore;

nome: Jacqueline;

nata a: Bizerte (Tunisia)

il: 5 luglio 1958;

nazionalità: francese,

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115: titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera» - francese; titolo di idoneità all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 3/C «Conversazione in lingua straniera» - francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 18 aprile 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A07761

DECRETO 18 aprile 2002.

Riconoscimento alla prof.ssa Unteregelsbacher Clothilde di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, in parziale conformità alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la profes-

sione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:

1. I seguenti titoli: diploma di istruzione superiore: «Magistra der philosophie», conseguito in data 21 ottobre 1997 presso l'Università «Leopoldo Francesco» di Innsbruck; titolo di abilitazione all'insegnamento: assolvimento, dal 14 settembre 1998 al 31 agosto 1999, del tirocinio obbligatorio per l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie superiori, certificato dal «Ginnasio-Liceo scientifico federale» di Lienz; posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Unteregelsbacher;

nome: Clothilde;

nata a: Brunico;

il: 1° settembre 1965;

nazionalità: italiana,

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 36/A «Filosofia, psicologia e scienza dell'educazione».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 aprile 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A07767

DECRETO 18 aprile 2002.

Riconoscimento alla prof.ssa Wölfel Brigitte di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, in parziale conformità alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto successivamente documentata (nota datata 19 febbraio 2002);

Decreta:

1. I seguenti titoli: diploma di istruzione superiore: «Zeugnis die erste staatsprufüng für das Lehramt an gymnasien», conseguito nella sessione primaverile 1997 a Augsburg; titolo di abilitazione all'insegna-

mento: «Zeugnis die zweite staatsprufüng für das Lehramt an gymnasien», certificato in Monaco il 13 settembre 1999 dal presidente della commissione centrale d'esame, relativo a «Scienze pedagogiche e psicologiche», «Inglese», posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Wölfel;

nome: Brigitte;

nata a: Augsburg - Germania;

il: 15 marzo 1967;

nazionalità: tedesca,

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera» - inglese; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 18 aprile 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A07768

DECRETO 7 maggio 2002.

Riconoscimento alla prof.ssa Villar Gomez Maria Elena di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la fondazione attestata dai titoli professionali; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:

1. I seguenti titoli: diplomi di istruzione superiore: «Licenciado en filosofia y letras (Secciòn de Historia) - Università degli studi di Murcia (Spagna) - facoltà di lettere e filosofia - 18 novembre 1974; laurea in lingue e letterature straniere moderne - lingua e letteratura spagnola - Università degli studi di Firenze, 5 marzo 1979; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de aptitud pedagogica» - Istituto delle scienze dell'educazione dell'Università di Murcia (Spagna) - 30 aprile 1975, posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Villar Gomez;

nome: Maria Elena;

nata a: Murcia (Spagna);

il: 7 febbraio 1952;

nazionalità: italiana,

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera» - spagnolo; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 7 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A07765

DECRETO 14 maggio 2002.

Riconoscimento alla prof.ssa Karttunen Pirjo Sisko di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento del titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 14 marzo 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato il titolo;

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:

1. Il diploma di istruzione superiore: «Kasvatustieteen maisteri» (laurea in scienze dell'educazione), conseguito in data 20 settembre 1999 presso la facoltà delle scienze della formazione di Savonlinna dell'Università statale di Joensuu, posseduto dalla cittadina comunitaria:

cognome: Karttunen;

nome: Pirjo Sisko;

nata a: Kuopio (Finlandia);

il: 6 gennaio 1973;

nazionalità: finlandese,

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di concorso: 45/A «Lingua straniera» - Inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 14 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A07769

DECRETO 14 maggio 2002.

Riconoscimento alla prof.ssa Salas Patiño Marìa Auxiliadora di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 14 marzo 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

Decreta:

1. I seguenti titoli: diploma di istruzione superiore: «Licenciado en filosofìa y letras - sección de filologìa hispànica» - conseguito presso l'Università di Cadice in data 27 agosto 1991; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de aptitud pedagogica» (Certificato di idoneità pedagogica), rilasciato dall'Università di Cadice il 9 gennaio 1992, posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Salas Patiño;

nome: María Auxiliadora;

nata a: Cadice (Spagna);

il: 19 dicembre 1968;

nazionalità: spagnola,

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115: titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera» - spagnolo; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - spagnolo; titolo di idoneità all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 3/C «Conversazione in lingua straniera» - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A07759

DECRETO 14 maggio 2002.

Riconoscimento alla prof.ssa Sassi Espinosa María Carmen di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999,

n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 14 marzo 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:

1. I seguenti titoli: diploma di istruzione superiore: «Licenciado en filología hispánica» - Università degli studi di Barcellona, 21 luglio 1992; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de aptitud pedagogica» - Università di Barcellona - 22 maggio 1992, posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Sassi Espinosa;

nome: María Carmen;

nata a: Barcellona (Spagna);

il: 2 giugno 1969;

nazionalità: spagnola,

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115: titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera» - spagnolo; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - spagnolo; titolo di idoneità all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 3/C «Conversazione in lingua straniera» - spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A07762

DECRETO 14 maggio 2002.

Riconoscimento alla prof.ssa Martinelli Francesca di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai

fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione professionale attestata dai titoli; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 14 marzo 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana;

Decreta:

1. I seguenti titoli: diploma di istruzione superiore: Laurea in lingue e lettere straniere - Università degli studi di Verona - 25 febbraio 1997; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Postgraduate certificate in education» - University of North London - 19 luglio 1999, con «Qualified teacher status» in lingue straniere moderne (tedesco, inglese) - «Department for education and employment» di Darlington (GB) - 1° agosto 1999, posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Martinelli;

nome: Francesca;

nata a: Rovereto (Italia);

il: 24 maggio 1972;

nazionalità: italiana,

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera» - inglese e tedesco; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - inglese e tedesco.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A07763

DECRETO 16 maggio 2002.

Riconoscimento alla prof.ssa Anne-Françoise Jeanine Perrin Bourbon di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dai titoli professionali; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 14 marzo 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistano nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che la formazione professionale attestata dai titoli, inferiore per durata a quella prevista in Italia, risulta compensata dalla prova di una adeguata esperienza professionale;

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:

1. I seguenti titoli: diplomi di istruzione superiore: «Licence langues litteratures et civilisations etrangeres espagnol» - Università di Rennes - sessione di settembre 1996; «Licence lettres modernes» (francese) - Università di Parigi (Sorbona) - sessione di giugno 1997; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificat d'aptitude du CAFEP/PLP2 espagnol - Lettres - Ministere de l'education nationale di Tolosa - 22 maggio 2000, posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Perrin Bourbon;

nome: Anne-Françoise Jeanine;

nata a: Rennes - Francia;

il: 21 giugno 1975;

nazionalità: francese,

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera» - francese e spagnolo; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - francese e spagnolo.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A07764

DECRETO 16 maggio 2002.

Riconoscimento alla prof.ssa Ana Torres Diaz di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dai titoli professionali; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la profes-

sione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che la formazione professionale attestata dai titoli non è inferiore, per durata, a quella prevista in Italia (art. 5, comma 2, citato decreto legislativo n. 115);

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:

1. I seguenti titoli: diploma di istruzione superiore: «Licenciada en filologia francesa» (laurea in filologia francese), certificata dall'Università autonoma di Madrid il 20 dicembre 1994; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de aptitud pedagogica» (certificato d'idoneità pedagogica) rilasciato il 26 febbraio 1996 dall'Istituto di scienze dell'educazione dell'Università complutense di Madrid, posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Torres Diaz;

nome: Ana;

nata a: L'Isle - Adam (Francia);

il: 16 ottobre 1970;

nazionalità: spagnola,

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera» - francese; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - francese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A07758

DECRETO 16 maggio 2002.

Riconoscimento alla prof.ssa Isabelle Marie Rey Herme di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dai titoli professionali; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 14 marzo 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che la formazione professionale attestata dai titoli, inferiore per durata a quella prevista in Italia, risulta compensata dalla prova di una adeguata esperienza professionale;

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:

1. I seguenti titoli: diploma di istruzione superiore: «Maitrise de lettres et civilisation etrangeres: Alle-

mand» - Università Jean Moulin Lione - sessione settembre 1996; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Agregation» - sezione tedesca - sessione 1997, posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Rey Herme;

nome: Isabelle Marie;

nata a: Kinshasa (Zaire);

il: 27 aprile 1975;

nazionalità: francese,

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera» - tedesco; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - tedesco.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A07760

DECRETO 16 maggio 2002.

Riconoscimento alla prof.ssa Birgit Milachowski di titolo di studio estero quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dai titoli professionali; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana; alla esperienza professionale posseduta;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 14 marzo 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115:

che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata comprovano una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso che: la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; la professione cui si riferisce il riconoscimento non comprende attività che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;

che il riconoscimento non debba essere subordinato ad accertamento della conoscenza della lingua italiana in quanto adeguatamente documentata;

Decreta:

1. I seguenti titoli: diplomi di istruzione superiore: Laurea «Magistra der philosophie» ad indirizzi di studio: romanistica francese, anglistica ed americanistica, rilasciata dall'Università di Vienna l'11 luglio 1996 - «Diplomprüfungzeugnis» ad indirizzo di studio filologia tedesca, rilasciato il 22 settembre 1999 dall'Università di Vienna; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums» nelle discipline francese ed inglese, rilasciato dal «Bundesgymnasium und Bundesrealgymnasium», Rainergasse 39, di Vienna - 26 agosto 1997, posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Milachowski;

nome: Birgit;

nata a: Spittal an der Drau (Austria);

il: 30 marzo 1972;

nazionalità: austriaca,

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso: 45/A «Lingua straniera» - inglese, francese e tedesco; 46/A «Lingue e civiltà straniere» - inglese, francese e tedesco.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 16 maggio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A07766

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 giugno 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Luna società cooperativa a r.l.», in Osio Sotto, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 1º giugno 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Luna società cooperativa a r.l.», con sede in Osio Sotto (Bergamo), (codice fiscale n. 02565940166) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Giuseppe Fasana, nato a Como il 28 giugno 1959 e ivi domiciliato in via A. Volta n. 60, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 giugno 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A08663

DECRETO 10 giugno 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Lodi Centro - Soc. coop. a r.l.», in Treviglio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 marzo 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Lodi Centro - Soc. coop. a r.l.», con sede in Treviglio (Bergamo), (codice fiscale n. 11850440154) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e il dott. Fasana Giuseppe nato a Como il 28 giugno 1959 con studio in Como, via Alessandro Volta n. 60, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 giugno 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A08665

DECRETO 10 giugno 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuova Pomezia - consorzio fra le cooperative edilizie a responsabilità limitata», in Pomezia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la relazione del commissario governativo in data 6 febbraio 2002 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova Pomezia - consorzio fra le cooperative edilizie a responsabilità limitata», con sede in Pomezia (Roma), (codice fiscale n. 02789010580) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Laura Renata Bertelè, nata a Belluno il 28 agosto 1953 domiciliata in Roma, via Sabazio n. 42, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

II presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 giugno 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A08666

DECRETO 10 giugno 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cormin costruzioni montaggi impianti industriali società cooperativa a responsabilità limitata», in Vado Ligure, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11 aprile 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cormin costruzioni montaggi impianti industriali società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Vado Ligure (Savona) (codice fiscale n. 00100620095) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Giuseppe Saverio Sorda, nato a Genova l'11 marzo 1944 domiciliato in Genova, via Assarotti, n. 15/18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 giugno 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A08667

DECRETO 10 giugno 2002.

Annullamento della gestione commissariale della società cooperativa «Centro turistico ACLI», in Como.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive; emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compreso il provvedimento di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2002 con il quale la società cooperativa «Centro turistico ACLI», con sede in Como è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Alberto Malavasi;

Vista la nota pervenuta in data 7 marzo 2002 con la quale la Direzione provinciale del lavoro di Como comunica l'avvenuta fusione con la cooperativa «ACLI solidarietà e servizi»;

Considerato che la fusione è avvenuta in data antecedente al provvedimento di gestione commissariale, si rende necessario provvedere all'annullamento del decreto di nomina del commissario governativo;

Decreta:

Il decreto ministeriale del 22 gennaio 2002 con il quale è stata disposta la gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile della società cooperativa «Centro turistico ACLI», con sede in Como, con nomina di commissario governativo nella persona del dott. Alberto Malavasi, è annullato.

Roma, 10 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08677

DECRETO 10 giugno 2002.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa «Belvedere», in Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 febbraio 1947, n. 1577;

Visto l'art. 2543 del codice civile e l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2002 con il quale la cooperativa «Belvedere» è stata posta in gestione commissariale ex art. 2545 del codice civile con nomina del commissario governativo nella persona del dott. Ferdinando Franguelli;

Preso atto che il citato decreto è stato emesso successivamente allo scioglimento anticipato della cooperativa deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 27 novembre 2001;

Vista la nota ministeriale protocollo n. 1455835 del 10 maggio 2002 con la quale veniva sospeso l'incarico al commissario governativo;

Vista la sentenza del tribunale di Ascoli Piceno emessa in data 13 maggio 2002 con la quale il giudice ha sospeso, con efficacia *ex nunc*, la delibera dell'assemblea straordinaria del 27 novembre 2001 di scioglimento anticipato, messa in liquidazione e nomina del liquidatore nella persona del dott. Arcangelo Caputo;

Ritenuta la necessità di ripristinare con effetto *ex nunc* la nomina già disposta con il suindicato decreto ministeriale 19 febbraio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Belvedere», con sede in Ascoli Piceno, costituita in data 20 febbraio 1984 a rogito notaio dott. Mauro Bracciolani di Ascoli Piceno.

Art. 2.

Il dott. Ferdinando Franguelli, domiciliato ad Ancona, via Rodi, 5/a, è nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'ente.

Art. 4.

Il compenso dovuto al commissario governativo sarà a carico del bilancio della cooperativa e sarà determinato, al termine della gestione, in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2002

p. *Il Ministro:* GALATI

02A08678

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 maggio 2002.

Ammissione del trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Il Messaggero unità di Roma via del Tritone - via C. Pesenti. (Decreto n. 31051).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 29984 del 6 giungo 2001 con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, della ditta S.p.a. Il Messaggero.

Visto il decreto direttoriale n. 30006 del 6 giugno 2001 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° marzo 2001, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza presentata della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento della condizione di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale n. 29984 del 6 giugno 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 120 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° marzo 2001 al 31 dicembre 2002, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Il Messaggero, sede in Roma, unità di Roma via del Tritone, via C. Pesenti, per un massimo di 36 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° marzo 2002 al 31 dicembre 2002.

Art. 2.

Il numero dei lavoratori prepensionabili dell'unità di Roma indicate nell'art. 1 del decreto direttoriale n. 30440 del 31 dicembre 2001, viene, a seguito di successiva comunicazione da parte dell'azienda, così modificato: n. 37 dipendenti in luogo dei 38 nel semestre 1° luglio 2001 - 28 febbraio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07895

DECRETO 24 maggio 2002.

Variazione delle unità interessate e concessione del trattamento di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies,* in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a Valtellina unità: Levata di Curtatone, San Mauro Torinese, Castellanza, Bergamo, Pagani e Avellino. (Decreto n. 31052).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE SOCIALI E PREVIDENZIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato dalla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)* della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)* delle legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, e in particolare l'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b);*

Visto l'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato dalla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, predisposto ai sensi dell'art. 2, comma 1, punti *a)* e *b)* della citata legge n. 248/2001;

Visto il verbale, siglato in data 19 settembre 2001 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tra la società Valtellina S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 5 del decreto interministeriale n. 30012 del 6 giugno 2001, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 271 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società Valtellina S.p.a., codice ISTAT n. 45340, intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 1° ottobre 2001 al 30 giugno 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 30529 del 28 novembre 2001 con il quale è stato concesso il trattamento di cui trattasi in favore di 271 lavoratori dipendenti da varie unità produttive dislocate sul territorio nazionale;

Visto il verbale d'accordo stipulato presso la direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - divisione IX, in data 25 marzo 2002, con il quale la società ha richiesto di apportare delle modifiche relativamente al numero dei lavoratori da porre in CIGS in alcune unità produttive e di inserire l'unità di Avellino tra quelle interessate al predetto trattamento, nel rispetto, comunque, del numero massimo di 271 lavoratori sospesi, relativamente al periodo 1° aprile 2002/30 giugno 2002;

Vista l'istanza di rettifica ed integrazione della precedente domanda inoltrata dalla Valtellina S.p.a., relativamente al periodo 1° aprile 2002-30 giugno 2002;

Ritenuto di modificare il decreto direttoriale n. 30529 del 28 novembre 2001 e di concedere il suddetto trattamento anche per l'unità di Avellino, per il periodo 1° aprile 2002-30 giugno 2002;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando quanto disposto con il decreto direttoriale n. 30529 del 28 novembre 2001, con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore della S.p.a. Valtellina, con sede legale in Gorle (Bergamo), per il periodo dal 1° aprile 2002 al 30 giugno 2002 e solo per le sottoindicate unità produttive, sono apportate le seguenti modifiche:

unità di:

Levata di Curtatone (Mantova), per un numero massimo di 2 unità lavorative (anziché 16);

San Mauro Torinese (Torino), per un numero massimo di 4 unità lavorative (anziché 8);

Castellanza (Varese), per un numero massimo di 2 unità lavorative (anziché 5);

Bergamo, per un numero massimo di 8 unità lavorative (anziché 12);

Pagani (Salerno) per un numero massimo di 61 unità lavorative (anziché 49).

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, dell'art. 2, comma 1, punto *b)* del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248, nonché dell'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 13 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti a orario ridotto, dipendenti dalla S.p.a. Valtellina, con sede legale in Gorle (Bergamo) per l'unita di Avellino per un numero massimo di 13 unità lavorative, codice ISTAT n. 45340 (n. matricola INPS 1201400154), per il periodo dal 1° aprile 2002 al 30 giugno 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07896

DECRETO 24 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Intelit, unità di Catania, Napoli e Palermo. (Decreto n. 31053).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Intelit, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30134, datato 4 luglio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30220 dell'8 agosto 2001, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° settembre 1999, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30134, datato 4 luglio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Intelit, con sede in Catania, unità di:

Catania, per un massimo di 13 unità lavorative;

Napoli, per un massimo di 21 unità lavorative;

Palermo, per un massimo di 18 unità lavorative,

per il periodo dal 1° marzo 2001 al 31 agosto 2001.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 2001 con decorrenza 1° marzo 2001.

L'istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentrasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07897

DECRETO 24 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.T Net, unità di Ozegna. (Decreto n. 31054).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. G.F.T. Net - tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30694, datato 25 gennaio 2002 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30704 del 29 gennaio 2002, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° maggio 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30694, datato 25 gennaio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.F.T. Net, con sede in Torino, unità di Ozegna (Torino), per un massimo di 35 unità lavorative, per il periodo dal 1° novembre 2001 al 28 febbraio 2002.

Istanza aziendale presentata il 4 aprile 2001 con decorrenza 1° novembre 2001.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07898

DECRETO 24 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli cavi sistemi - Gruppo Pirelli, unità di Quattordio. (Decreto n. 31055).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta - S.p.a. Pirelli cavi sistemi - Gruppo Pirelli - tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30246, datato 10 agosto 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30257 del 10 agosto 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il suddetto trattamento;

Aquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 2 luglio 2001;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30246, datato 10 agosto 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.p.a. Pirelli cavi sistemi - Gruppo Pirelli, con sede in Milano, unità di Quattordio (Alessandria), per un massimo di 12 unità lavorative, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 2001 con decorrenza 1° luglio 2001.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07899

DECRETO 24 maggio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB Trasmissione e Distribuzione (ABB T. e D. unità di Rebosio), unità di Lecco. (Decreto n. 31056).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. ABB Trasmissione e Distribuzione (ABB T. e D. unità di Rebosio) gruppo ABB, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30489, datato 19 novembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30499 del 19 novembre 2001, e successivi, con i quali e stato concesso, a decorrere dal 1° novembre 2000, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30489, datato 19 novembre 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. ABB Trasmissione e Distribuzione (ABB T. e D. unità di Rebosio) gruppo ABB, con sede in Milano, unità di Lecco, per un massimo di 20 unità lavorative per il periodo dal 1° novembre 2001 al 30 aprile 2002.

Istanza aziendale presentata il 19 dicembre 2001 con decorrenza 1° novembre 2001.

L'I.N.P.S., ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07900

DECRETO 24 maggio 2002.

Variazione delle unità interessate al trattamento di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pirelli cavi e sistemi, unità di Battipaglia e Milano Bicocca. (Decreto n. 31057).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta Pirelli cavi e sistemi S.p.a. - tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 21 febbraio 2002 n. 30760 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta per il periodo dal 4 ottobre 1999 al 3 ottobre 2001;

Visto il decreto direttoriale datato 21 febbraio 2002 n. 30781 con il quale è stato concesso per il periodo dal 4 ottobre 1999 al 3 ottobre 2001 per le unità produttive di Battipaglia (Salerno) e Milano-Bicocca il suddetto trattamento nei confronti dei lavoratori interessati;

Vista la nota del 26 marzo 2002 con la quale la predetta società ha fatto presente che nel periodo dal 4 aprile 2000 al 3 ottobre 2000, presso la l'unità produttiva di Battipaglia (Salerno) sono stati effettivamente interessati al suddetto trattamento 88 lavoratori, anziché 32 come originariamente indicato dall'azienda e che nel periodo dal 4 ottobre 2000 al 3 ottobre 2001 sono stati interessati 32 lavoratori presso l'unità di Battipaglia (Salerno) e 7 lavoratori presso l'unità produttiva di Milano-Bicocca, anziché rispettivamente 29 lavoratori e 2 lavoratori come originariamente richiesto;

Ritenuto, pertanto, di modificare gli articoli n. 2 e n. 3 solo nella parte relativa al numero dei lavoratori beneficiari del trattamento CIGS individuato con il predetto decreto direttoriale n. 30781 del 21 febbraio 2002;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, fermo restando quanto disposto con il decreto direttoriale n. 30781 del 21 febbraio 2002, il numero dei beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale e modificato come segue:

periodo dal 4 aprile 2000 al 3 ottobre 2000 per l'unità produttiva di Battipaglia (Salerno), lavoratori interessati 88;

periodo dal 4 ottobre 2000 al 3 ottobre 2001 per l'unità produttiva di Battipaglia (Salerno), lavoratori interessati 32;

periodo dal 4 ottobre 2000 al 3 ottobre 2001 per l'unità produttiva di Milano-Bicocca, lavoratori interessati 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07901

DECRETO 27 maggio 2002.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. M.W.C.R., unità di Cardano al Campo, Gallarate e Oggiona S. Stefano. (Decreto n. 31060).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 marzo 2002 al 3 marzo 2003, dalla ditta S.p.a. M.W.C.R.;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1, della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 4 marzo 2002 al 3 marzo 2003, della ditta S.p.a. M.W.C.R., sede in Milano, unità di Cardano al Campo (Varese), Gallarate (Varese), Oggiona S. Stefano (Varese).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A07902

DECRETO 27 maggio 2002.

Proroga del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Manifattura di Montalto, unità di Paratico. (Decreto n. 31061).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale del 18 maggio 2000, n. 28277, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 223/1991, della ditta di seguito menzionata, per il periodo 6 dicembre 1999 - 5 dicembre 2001;

Vista l'istanza contenente la proroga del predetto programma di ristrutturazione aziendale, per l'ulteriore periodo dal 6 dicembre 2001 al 5 dicembre 2002, della ditta S.p.a. Manifattura di Montalto;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare la proroga complessa del programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvata la proroga complessa del programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 6 dicembre 2001 al 5 dicembre 2002, della ditta S.p.a. Manifattura di Montalto, sede in Milano, unità di Paratico (Brescia).

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A07903

DECRETO 27 maggio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. I.M.A.C. Infissi Mobili Affini Carsoli, unità di Carsoli. (Decreto n. 31062).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 1° febbraio 2002 al 31 gennaio 2003, dalla ditta S.r.l. I.M.A.C. Infissi Mobili Affini Carsoli;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1º febbraio 2002 al 31 gennaio 2003, della ditta S.r.l. I.M.A.C. Infissi Mobili Affini Carsoli, sede in Carsoli (L'Aquila), unità di Carsoli (L'Aquila).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A07904

DECRETO 27 maggio 2002.

Approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Capa, unità di stabilimento Torino - S. del Cascinotto. (Decreto n. 31063).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per ristrutturazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 5 novembre 2002 al 4 novembre 2003, dalla ditta S.p.a. Capa;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 5 novembre 2001 al 4 novembre 2003, della ditta S.p.a. Capa, sede in Torino, unità di Stabilimento Torino - S. del Cascinotto (Torino).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A07905

DECRETO 27 maggio 2002.

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione - area del comune di Sassari - Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della variante alla S.G.C. 131 «Carlo Felice» - Tronco Sassari-Truncu Reale-Porto Torres Lotto A - Primo stralcio dal km 0+00 al km 2+850 - Secondo tralcio dal km 2+850 al km 6+409. (Decreto n. 31065).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 6 agosto 1975 n. 427, concernente «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante «Norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini»;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del C.I.P.I. del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Ritenuto di accertare la richiesta sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Decreta:

È accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 18 febbraio 2001, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati: area del comune di Sassari. Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della variante alla S.G.C. 131 «Carlo Felice» - Tronco Sassari-Truncu Reale-Porto Torres Lotto A - Primo stralcio dal km 0+00 al km 2+850 - Secondo tralcio dal km 2+850 al km 6+409.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A07906

DECRETO 27 maggio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Casadei Gianfranco, unità di Verucchio. (Decreto n. 31066).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n.86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 4 febbraio 2002 al 3 febbraio 2003, dalla ditta S.p.a. Casadei Gianfranco;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 febbraio 2002 al 3 febbraio 2003, della ditta S.p.a. Casadei Gianfranco, sede in Verucchio (Rimini), unità di Verucchio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A07907

DECRETO 27 maggio 2002.

Approvazione del programma di crisi aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Varriale Arredamenti, unità di Sant'Antimo. (Decreto n. 31067).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza contenente il programma per crisi aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1, della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dall'8 aprile 2002 al 7 aprile 2003, dalla ditta S.r.l. Varriale Arredamenti;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dall'8 aprile 2002 al 7 aprile 2003, della ditta S.r.l. Varriale Arredamenti, sede in Sant'Antimo (Napoli), unità di Sant'Antimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2002

Il Ministro: MARONI

02A07908

DECRETO 27 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.W.C.R., unità di Cardano al Campo, Gallarate ed Oggiona S. Stefano. (Decreto n. 31068).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. M.W.C.R. tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31060 datato 27 maggio 2002 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31060 datato 27 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.W.C.R., con sede in Milano, unità di Cardano al Campo (Varese), per un massimo di 15 unità lavorative; Gallarate (Varese), per un massimo di 10 unità lavorative; Oggiona S. Stefano (Varese), per un massimo di 25 unità lavorative, per il periodo dal 4 marzo 2002 al 3 settembre 2002.

Istanza aziendale presentata l'11 aprile 2002 con decorrenza 4 marzo 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07909

DECRETO 27 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Varriale Arredamenti, unità di Sant'Antimo. (Decreto n. 31069).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Varriale Arredamenti, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31067, datato 27 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale n. 31067, datato 27 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Varriale Arredamenti, con sede in Sant'Antimo (Napoli), unità di Sant'Antimo, per un massimo di 25 unità lavorative, per il periodo dall'8 aprile 2002 al 7 aprile 2003.

Istanza aziendale presentata il 18 aprile 2002 con decorrenza 8 aprile 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07910

DECRETO 27 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Montalto, unità di Paratico. (Decreto n. 31070).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Manifattura di Montalto, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto direttoriale n. 28280, del 19 maggio 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 6 dicembre 1999, il suddetto trattamento;

Visto il decreto ministeriale n. 31061, datato 27 maggio 2002, con il quale è stata approvata la proroga del programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della proroga del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31061, datato 27 maggio 2002, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Montalto, con sede in Milano, unità di Paratico (Brescia), per un massimo di 90 unità lavorative, per il periodo dal 6 dicembre 2001 al 5 dicembre 2002.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 2001 con decorrenza 6 dicembre 2001.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07911

DECRETO 27 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.M.A.C. - Infissi Mobili Affini Carsoli, unità di Carsoli. (Decreto n. 31071).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. I.M.A.C. - Infissi Mobili Affini Carsoli, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31062, datato 27 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31062, datato 27 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. I.M.A.C. - Infissi Mobili Affini Carsoli, con sede in Carsoli (L'Aquila), unità di Carsoli, per un massimo di 24 unità lavorative, per il periodo dal 1° febbraio 2002 al 31 gennaio 2003.

Istanza aziendale presentata il 14 febbraio 2002 con decorrenza 1° febbraio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07912

DECRETO 27 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. CAPA, unità di stabilimento S. del Cascinotto. (Decreto n. 31072).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. CAPA, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31063, datato 27 maggio 2002, con il quale è stata approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione della proroga di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 31063, datato 27 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. CAPA, con sede in Torino, unità di stabilimento S. del Cascinotto (Torino), per un massimo di 55 unità lavorative, per il periodo dal 5 novembre 2001 al 4 maggio 2002.

Istanza aziendale presentata l'11 dicembre 2001 con decorrenza 5 novembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07913

DECRETO 27 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Casadei Gianfranco, unità di Verucchio. (Decreto n. 31073).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Casadei Gianfranco, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 31066, datato 27 maggio 2002, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con decreto ministeriale n. 31066, datato 27 maggio 2002, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Casadei Gianfranco, con sede in Verucchio (Rimini), unità di Verucchio, per un massimo di 40 unità lavorative, per il periodo dal 4 febbraio 2002 al 3 febbraio 2003.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 2002 con decorrenza 4 febbraio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il

rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07914

DECRETO 27 maggio 2002.

Proroga della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11, della legge n. 223/1991, per area del Comune di Sassari. Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della variante alla S.G.C. 131 «Carlo Felice» - Tronco Sassari-Truncu Reale-Porto Torres lotto A - I stralcio dal km 0+00 al km 2+850 - II tralcio dal km 2+850 al km 6+409. (Decreto n. 31074).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente, norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante, norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies*, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale n. 31065, del 27 maggio 2002, con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale n. 31065, del 27 maggio 2002, con decorrenza 18 febbraio 2001, per ventisette mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate - area del Comune di Sassari. Imprese impegnate nei lavori di realizzazione della variante alla S.G.C. 131 «Carlo Felice» - Tronco Sassari-Truncu Reale-Porto Torres lotto A - I stralcio dal km0+00 al km 2+850 - II tralcio dal km 2+850 al km6+409 - per il periodo dal 18 febbraio 2001 al 17 agosto 2001.

Art.2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 18 agosto 2001 al 17 febbraio 2002.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 18 febbraio 2002 al 17 agosto 2002.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 18 agosto 2002 al 17 febbraio 2003.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 18 febbraio 2003 al 17 maggio 2003 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07915

DECRETO 21 giugno 2002.

Approvazione della deliberazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 268 del 16 ottobre 2001 in materia di differimento - per i datori di lavoro che si avvalgono della presentazione delle denunce mensili DM10/2 a mezzo internet o mediante supporto magnetico - del termine per la presentazione della denuncia mensile, all'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1988, n. 48, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e di regolamento in materia presidenziale;

Vista la delibera n. 268 adottata dal consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale nella riunione del 16 ottobre 2001;

Vista la deliberazione del 24 maggio 2002 con la quale la presidenza del consiglio dei Ministri ha approvato la predetta delibera;

Decreta:

È approvata, conformemente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri citata in premessa, la delibera n. 268 adottata, ai sensi dell'art. 10 della citata legge n. 48 del 1988, dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in data 16 ottobre 2001 avente ad oggetto «Differimento per i datori di lavoro che si avvalgono della presentazione delle denunce mensili DM10/2 a mezzo internet o mediante supporto magnetico del termine per la presentazione della denuncia mensile, all'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce».

La predetta delibera, nel testo allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto, con il relativo allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2002

Il Ministro: MARONI

DELIBERAZIONE N. *268*

Oggetto: differimento - per i datori di lavoro che si avvalgono della presentazione delle denunce mensili DM10/2 a mezzo internet o mediante supporto magnetico - del termine per la presentazione della denuncia mensile, all'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

(Seduta del 16 ottobre 2001)

Visto il decreto legislativo n. 241 del 1997 ed il successivo decreto legislativo n. 422/1998 contenente disposizioni correttive e integrative che fissa il termine di versamento unificato di tributi al giorno 16 del mese di scadenza;

Visto il decreto ministeriale 5 febbraio 1969, emanato in base all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Vista la deliberazione n. 7 del C.d.A dell'I.N.P.S. del 13 gennaio 1977;

Visto l'art. 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 che determina l'obbligo di presentazione delle denunce contributive entro i termini fissati per il versamento dei contributi;

Visto l'art. 10 del decreto-legge n. 536/1987, convertito nella legge n. 48/1988, in materia di delegificazione di talune disposizioni di legge e di regolamento relative alle denunce delle retribuzioni previdenziali ed assistenziali, da adottare con delibere dei consigli di amministrazione da sottoporre all'approvazione da parte del Ministro del lavoro della previdenza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Accertata la necessità, per i datori di lavoro - che si avvalgono della presentazione delle denunce mensili DM10/2 a mezzo internet o mediante supporto magnetico - di differire il termine ultimo per la presentazione della denuncia mensile (DM10/2) all'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui è scaduto l'ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dal Ministero del lavoro con telex del 6 agosto 2001, in ordine alla necessità di fissare la data di decorrenza degli effetti della delibera dal mese successivo a quello di pubblicazione del relativo decreto ministeriale di approvazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Su proposta del direttore generale;

Delibera:

Il differimento per i datori di lavoro, per i consulenti del lavoro e associazioni di categoria che si avvalgono della presentazione delle denunce DM10/2 a mezzo internet o mediante supporto magnetico del termine per la presentazione della denuncia mensile del Mod. DM10/2, all'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui e scaduto l'ultimo periodo di paga cui la denuncia si riferisce, con effetto dal mese successivo a quello di pubblicazione del relativo decreto ministeriale nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presidente: PACI

Il segretario: FUMAROLA

02A08681

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIE DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2002.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, alla società «C.A.F. Imprese - Federimpresa di C.N.A. e Confartigianato Arezzo S.r.l.», in Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

Dispone:

Autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997;

È autorizzata la società «C.A.F. Imprese - Federimpresa di C.N.A. e confartigianato Arezzo S.r.l» con sede in Arezzo, in via XXV aprile n. 20 - all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese prevista dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 espressamente indicata nella richiesta del 7 maggio 2001.

Motivazioni e modalità dell'autorizzazione.

Il presente atto è stato predisposto a seguito di istanza presentata il 14 febbraio 2002 con la quale la società «CAF Imprese - Federimpresa di C.N.A. e confartigianato Arezzo S.r.l» ha chiesto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza e quella successivamente presentata ad integrazione è stata riscontrata la regolarità:

della delega rilasciata dalla Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa in data 14 febbraio 2001;

della delega rilasciata Confederazione generale italiana dell'artigianato in data 10 maggio 2000;

dell'atto costitutivo del 9 agosto 2001 a rogito notaio Marco Fanfani in Sansepolcro (Arezzo) Repertorio n. 60183, Racc. n. 9183 registrato a Sansepolcro il 27 agosto 2001;

della polizza di assicurazione Generali assicurazioni S.p.a. n. 229454136 emessa in data 19 febbraio 2002;

della documentazione relativa al possesso dei requisiti previsti per i responsabili dell'assistenza fiscale;

della documentazione relativa al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 8 del decreto ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999;

della relazione tecnica;

del possesso dell'intero capitale del «CAF Imprese - Federimpresa di C.N.A. e confartigianato Arezzo S.r.l.» da parte degli associati che costituiscono il CAF Imprese «CAF imprese - Federimpresa di C.N.A. e confartigianato Arezzo S.r.l».

L'assistenza fiscale sarà esercitata con le modalità prescritte dall'art. 34 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997 e successivo regolamento ministeriale n. 164 del 31 maggio 1999.

La presente autorizzazione si intende concessa a tempo indeterminato e può essere revocata dall'Agenzia delle entrate con atto notificato o rinuncia da parte della società «CAF Imprese - Federimpresa di C.N.A. e confartigianato Arezzo S.r.l».

Si fa obbligo alla società «CAF Imprese - Federimpresa di C.N.A. e confartigianato Arezzo S.r.l» di comunicare le variazioni o integrazioni dei dati, degli elementi, degli atti e della documentazione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7, e comma 1 art. 11 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 nonché il trasferimento di quote o azioni, comprese quelle della società di servizi di cui si avvale, entro trenta giorni dalla data in cui si verificano.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto

Attribuzioni del direttore regionale.

A) Art. 1 del decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 12 luglio 1999 che attribuisce, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il procedimento per l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, di cui all'art. 33, comma 3 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e all'art. 7 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, alle Direzioni regionali delle entrate territorialmente competenti con riferimento al luogo ove la società richiedente ha la sede legale;

B) Art. 3 del decreto ministeriale 28 dicembre 2000 n. 1390 di attivazione delle agenzie fiscali per il quale l'Agenzia delle entrate ha acquistato la titolarità dei rapporti giuridici di pertinenza del soppresso Dipartimento delle entrate.

Disciplina dei Centri di assistenza fiscale alle imprese.

Articoli 32, comma 1, lettera *c)* e 33 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come integrato dal decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998, che individua i soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale;

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

SDP/PI

Firenze, 7 giugno 2002

p. *Il direttore regionale:* BASTIANACCI

02A08676

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 19 giugno 2002.

Integrazione del programma di interventi commissariali destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna: programmazione di interventi urgenti per l'utilizzo di acque sotterranee. (Ordinanza n. 296).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 in data 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2001 con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno - Delegato per la Protezione civile n. 3196/2002 n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/1995, il Commissario Governativo è stato delegato a definire un programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998 e n. 128 del 28 dicembre 1998 e n. 148 del 16 luglio 1999 n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999 e n. 255 del 23 ottobre 2001 e n. 268 del 24 ottobre 2001 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Atteso che la città di Carbonia versa in una situazione di gravissima emergenza idrica che richiede interventi immediati;

Atteso che al fine di esaminare la situazione dell'approvvigionamento idrico della città di Carbonia, si è svolto in data 7 maggio 2002, a Villa Devoto, un incontro tra il Commissario Governativo, il sindaco del comune di Carbonia, l'assessore dei lavori pubblici del comune di Carbonia, il presidente del Consorzio nucleo industrializzazione di Portovesme, il direttore generale della presidenza, il direttore generale dell'assessorato dei lavori pubblici, il presidente dell'E.S.A.F.;

Atteso che nel corso del suddetto incontro sono state congiuntamente individuate diverse soluzioni, tra le quali l'uso di acque sotterranee disponibili nei pozzi Progemisa, per attenuare le gravissime problematiche inerenti l'approvvigionamento idrico della città di Carbonia;

Atteso che il Commissario Governativo ha quindi disposto la verifica immediata delle condizioni di emungimento della risorsa idrica dai sopracitati pozzi Progemisa nel territorio del comune di Carbonia ed ha autorizzato l'E.S.A.F. a provvedere, in raccordo con il Servizio del Genio civile di Cagliari, al collegamento dei pozzi citati con la condotta di distribuzione del suddetto comune, autorizzando altresì l'utilizzo di risorse finanziarie con apposita ordinanza commissariale;

Atteso che l'E.S.A.F., gestore del servizio idrico e fognario della città di Carbonia, ha stimato in € 150.000,00 il costo di realizzazione dell'intervento «Collegamento pozzi Progemisa alla condotta di distribuzione del comune di Carbonia», con cui si potrà incrementare la disponibilità idrica mensile di circa 78.000 mc riducendo conseguentemente l'uso di autobotti;

Atteso pertanto che si rende necessario inserire nel programma commissariale il seguente intervento «Collegamento pozzi Progemisa alla condotta di distribuzione del comune di Carbonia» ed individuare l'Ente sardo acquedotti e fognature ente attuatore, qualificando l'Ente stesso quale struttura commissariale ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 2409/1995, art. 5;

Atteso inoltre che nell'ipotesi che si verifichi un ulteriore peggioramento della crisi idrica ed idropotabile della città di Cagliari e dei centri contermini, in assoluta carenza di altre fonti di approvvigionamento è necessario procedere alle prove di portata e di verifica degli emungimenti da falde sotterranee attualmente in essere nell'area vasta di Cagliari;

Atteso che le suddette prove possono essere effettuate dall'E.S.A.F. in raccordo con il Servizio del Genio civile di Cagliari, che ha stimato in € 75.000,00 le risorse necessarie per realizzare l'intervento;

Atteso che i suddetti interventi verranno finanziati con le disponibilità di cui alla contabilità speciale n. 1690/3 presso la Sezione di tesoreria provinciale di Cagliari, intestata a «presidente della giunta regionale - emergenza idrica»;

Atteso che, a tali fini, con successivo atto di determinazione commissariale si provvederà alla modifica di bilancio per l'istituzione del capitolo relativo all' intervento in parola;

Atteso che stante l'urgenza di avviare con immediatezza gli interventi suddetti, si rende necessario mettere a disposizione dell'E.S.A.F. le risorse necessarie;

Atteso che per la realizzazione di un intervento commissariale nel comune di Carbonia è stata aperta, presso la tesoreria provinciale dello Stato - Sezione di Cagliari, una contabilità speciale di tesoreria con il n. 1744;

Atteso che, titolare della suddetta contabilità è il presidente dell'E.S.A.F.;

Atteso che le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi sopracitati possono essere riversate nella contabilità speciale sopracitata;

Ordina:

Art. 1.

1. La tabella *A)* del programma commissariale di opere ed interventi destinati a fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna, approvato con le ordinanze di cui in premessa, per le motivazioni sopra esposte è integrato, con i seguenti interventi:

Zona idrografica	Titolo	Importo	Ente attuatore
I	Collegamento dei Pozzi Progemisa nel territorio del comune di Carbonia con la condotta di distribuzione del comune di Carbonia	150.000,00	E.S.A.F.
I	Prove di portata e di verifica degli emungimenti da falde sotterranee attualmente in essere nell'area vasta di Cagliari	75.000,00	E.S.A.F.

Art. 2.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, l'Ente sardo acquedotti e fognature è individuato quale ente attuatore degli interventi di cui all'art. 1.

2. Il Servizio del Genio civile di Cagliari - assessorato ai LL.PP. della regione, è individuato quale struttura commissariale ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5.

Art. 3.

1. L'ESAF in raccordo con il sopracitato Servizio del Genio civile di Cagliari, provvederà ad effettuare le prove di portata e di verifica degli emungimenti da falde sotterranee attualmente in essere nell'area vasta di Cagliari.

2. Per la realizzazione dell'intervento è autorizzato, qualora necessario, il ricorso ad un service esterno.

Art. 4.

1. Con successivo provvedimento verrà disciplinato il rapporto di affidamento e le modalità di finanziamento.

2. Con atto di determinazione si provvederà al versamento delle somme necessarie nella contabilità speciale n. 1744 intestata al presidente dell'E.S.A.F., a valere sulle disponibilità di cui alla contabilità speciale n. 1690/3 presso la Sezione di tesoreria provinciale di Cagliari, intestata a «presidente della giunta regionale - emergenza idrica».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 19 giugno 2002

Il commissario governativo: PILI

02A08689

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 25 giugno 2002.

Autorizzazione alla società Direct Line Insurance S.p.a. (in breve Direct Line), in Milano, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni. (Provvedimento n. 2097).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il provvedimento ISVAP in data 2 dicembre 1999, di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni (ivi compreso il ramo 1. Infortuni - limitatamente al rischio «persone trasportate»), rilasciata alla Direct Line Insurance S.p.a. (in breve Direct Line) con sede in Milano, piazza Monte Titano n. 10;

Vista l'istanza in data 8 febbraio 2002 con la quale la Direct Line Insurance S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 1. Infortuni (già autorizzato con le limitazioni di cui sopra) relativamente a tutti i rischi dello stesso ramo, nonché, *ex novo*, nei rami 8. Incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio «energia nucleare», 9. Altri danni ai beni e 13. R.C. generale;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'istituto, nella seduta del 19 giugno 2002, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla vigente normativa, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla società Direct Line Insurance S.p.a.;

Dispone:

La società Direct Line Insurance S.p.a. (in breve Direct Line), con sede in Milano, già autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in alcuni rami danni, ivi compreso il ramo 1. Infortuni - limitatamente al rischio «persone trasportate», è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a tutti i rischi inclusi nel predetto ramo 1. Infortuni, nonché, *ex novo*, ai rami 8. Incendio ed elementi naturali, con esclusione del rischio «energia nucleare», 9. Altri danni ai beni e 13. R.C. generale, di cui al punto *A)* dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2002

Il presidente: GIANNINI

02A08664

REGIONE CALABRIA

DECRETO 13 giugno 2002.

Autorizzazione alla società Fonteviva S.r.l., in Feroleto Antico, all'utilizzazione dell'acqua minerale denominata «Vitasana» in contenitori PET.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO N. 11 - SANITÀ

Premesso che il servizio competente per l'istruttoria ha accertato che con, istanza datata 5 novembre 2001 la società Fonteviva S.r.l., Industria imbottigliamento acque minerali, con sede e stabilimento in Loc. Bivio Malaspina S.S. 18 dir. km. 48+600 del comune di Feroleto Antico, ha chiesto l'autorizzazione ad utilizzare l'acqua minerale, riconosciuta come tale in data 28 settembre 2001 dal Ministero della salute con decreto n. 3403, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto-legge 4 agosto 1999, n. 339, denominata «Vitasana» che scorga dalla sorgente Santa Chiara nell'ambito del permesso di ricerca «Santa Chiara» sito nel comune di Feroleto Antico;

Considerato che l'U.O. di igiene pubblica e T.A. dell'Azienda sanitaria n. 6 di Lamezia Terme con nota n. 1387/1.P. dell'8 maggio 2002 ha certificato che presso la sede della società Fonteviva esistono e sono in atto tutte le procedure a garanzia della zona di captazione e di imbottigliamento; nonché è stata rilevata l'idoneità igienico-sanitaria, per come previsto dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 6 del decreto-legge 25 gennaio 1992, n. 105, come integrato e modificato dall'art. 17, comma 5 del decreto-legge 4 agosto 1999, n. 339;

Vista l'autorizzazione datata 19 aprile 2002 del comune di Feroleto Antico ad adibire l'immobile e le attrezzature all'imbottigliamento e allo stoccaggio dell'acqua minerale di che trattasi, ai sensi della legge n. 283/1962 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/1980;

Visto il decreto n. 1586 del 20 febbraio 2002 del Dirigente generale del 7° Dipartimento industria commercio e artigianato, che autorizza la società Fonteviva S.r.l., a confezionare l'acqua minerale «VitaSana», in bottiglie PET avente la capacità di 0,33 litri, 0,5 litri, 1,0 litri, 1,5 litri, 2,00 litri prodotte direttamente nello stesso stabilimento;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999;

Vista la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996;

Visto il documento istruttorio redatto dal responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 e seguenti della legge regionale n. 19/2001 che attesta la regolarità tecnica e la legittimità dell'atto medesimo;

Su proposta del Dirigente di settore che, viste le motivazioni espresse nell'atto e nel documento istruttorio, attesta la legittimità del presente provvedimento.

Decreta:

Per quanto in premessa, che qui s'intende ripetuto e confermato.

In esecuzione del decreto-legge 25 gennaio 1992, n. 105 articoli 5 e 6, integrato e modificato dall'art. 17 comma 5 del decreto-legge 4 agosto 1999, n. 339, di rilasciare l'autorizzazione sanitaria regionale in favore della società Fonteviva S.r.l., con sede e stabilimento in Feroleto Antico loc. Bivio Malaspina S.S. 18 dir km 48 + 600, per utilizzare l'acqua minerale naturale denominata «Vitasana» che scorga dalla sorgente Santa Chiara nell'ambito del comune di Feroleto Antico, in contenitori PET da 0,33 litri, 0,5 litri, 1,0 litri, 1,5 litri, 2,0 litri che saranno prodotti in loco dalla stessa soc. Fonteviva S.r.l.

Sulle etichette o sui recipienti debbono essere riportate le indicazioni di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 105/1992 modificato dal decreto-legge n. 339/1999.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa al Ministero della salute e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale della regione Calabria.

Catanzaro, 13 giugno 2002

Il direttore generale: MORONI

02A08714

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 28 giugno 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9975
Yen giapponese	118,20
Corona danese	7,4292
Lira Sterlina	0,64980
Corona svedese	9,1015
Franco svizzero	1,4721
Corona islandese	86,18
Corona norvegese	7,4305
Lev bulgaro	1,9517
Lira cipriota	0,57974
Corona ceca	29,267
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,93
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,5989
Lira maltese	0,4182
Zloty polacco	4,0598
Leu romeno	33408
Tallero sloveno	226,5672
Corona slovacca	43,920
Lira turca	1578000
Dollaro australiano	1,7702
Dollaro canadese	1,5005
Dollaro di Hong Kong	7,7805
Dollaro neozelandese	2,0397
Dollaro di Singapore	1,7586
Won sudcoreano	1188,32
Rand sudafricano	10,3043

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A08806

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Comunicato di rettifica relativo al decreto ministeriale 22 aprile 2002 recante «Adozione di un modello informatizzato e indicazioni operative per la formulazione delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338 e 23 dicembre 2000, n. 388 (decreto n. 65)».

Nel provvedimento citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 2002, è riportata la seguente correzione:

alla pag. 95, punto G.2 al secondo rigo, dove è scritto «(solo per interventi A1, A2, A3 - ...) leggasi «(solo per interventi A1, A2, A3, A4 - ...)».

02A08669

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «CO.DI.TRA. - Piccola società cooperativa sociale a r.l.», in Ravenna.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «CO.DI.TRA. - Piccola società cooperativa sociale a r.l.», con sede in via Magazzini Anteriori, n. 27 - Ravenna - costituita in data 28 aprile 1998 per rogito notaio dott. Annamaria Conte - repertorio n. 112836 che dagli accertamenti risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire alla direzione provinciale del lavoro di Ravenna opposizione - debitamente motivata e documentata - all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

02A08668

REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante al piano regolatore generale del comune di Galatone, interessante le aree di proprietà della ditta Filieri Cesarea, adottata con delibera di consiglio comunale n. 49 del 10 agosto 1999.

La giunta della regione Puglia con atto n. 622 del 28 maggio 2002 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale interessante le aree di proprietà della ditta Filieri Cesarea nel comune di Galatone, adottata con delibera di consiglio comunale n. 49 del 10 agosto 1999.

02A08662

Variante al piano regolatore generale del comune di Bari, per la modifica e l'integrazione degli articoli 47, 48, 49, 50, 51 delle N.T.A. per la distanza dai confini.

La giunta della regione Puglia con atto n. 623 del 28 maggio 2002 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale per la modifica e l'integrazione degli articoli 47, 48, 49, 50, 51 delle N.T.A. per la distanza dai confini, adottata dal comune di Bari con delibera di consiglio comunale n. 181/2000 e n. 218/2001.

02A08661

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651152/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 7 0 1 *

€ 0,77